Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 294

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 25 ottobre 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicato

Giovedì 9 ottobre 1980, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Edouard Teale, ambasciatore della Repubblica Gabonese, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(9506)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. 665.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 1902/74 del 14 febbraio 1975;

Considerato che non appare opportuno, al momento, procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonché delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 179, 180, 181, relativi alla scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 179. — E' istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino la scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

La scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ha la durata di quattro anni ed ha sede presso l'istituto di medicina interna, clinica medica I.

La durata del corso di studi non è suscettibile di abbreviazione.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, ed, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

In circostanze eccezionali, per il migliore funzionamento della scuola, la direzione della scuola, su parere del consiglio di facoltà, può essere affidata al professore ufficiale incaricato della materia oppure ad un docente di chiara fama nazionale ed internazionale rispetto alla disciplina d'insegnamento.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti. Il numero massimo di iscritti è di dieci per ogni anno di corso.

L'ammissione viene stabilita mediante prova scritta e valutazione dei titoli.

Art. 180. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (I);
patologia della tubercolosi polmonare ed extra polmonare;
patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;
fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;
semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;
microbiologia;
epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale) (II);
clinica della tubercolosi (triennale) (I);
clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (I);
fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
broncologia;
radiologia dell'apparato respiratorio;
profilassi della tubercolosi;
igiene e legislazione sociale.

3° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (II);
clinica della tubercolosi (triennale) (II);
chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;
terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

4° *Anno*:

clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (triennale) (III);
clinica della tubercolosi (triennale) (III).

Art. 181. — I corsi di insegnamento sono integrati da conferenze, da esercitazioni pratiche a fini di apprendimento, da seminari interdisciplinari (questi ultimi prevalentemente destinati al quarto anno), per i quali gli allievi hanno l'obbligo di frequenza al pari delle lezioni.

Alla fine di ogni anno di corso gli allievi devono sostenere una prova di esame sulle materie del rispettivo anno.

Alla fine del quarto anno, gli allievi devono sostenere un esame di diploma.

I candidati al diploma devono presentare una dissertazione scritta su un argomento assegnato dal direttore o da uno degli insegnanti della scuola.

Per quanto non previsto valgono le norme generali relative alle scuole di specializzazione contenute nel vigente statuto dell'Università degli studi di Torino.

Art. 2.

Dopo l'art. 305, e con il conseguente spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in fisioterapia.

Scuola di specializzazione in fisioterapia

Art. 306. — La scuola di specializzazione in fisioterapia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica traumatologica dell'Università di Torino, nel centro traumatologico ortopedico e di malattie sociali e del lavoro. La scuola conferisce il diploma di specialista in fisioterapia.

La durata dei corsi è di tre anni.

Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; è richiesto, per l'iscrizione al corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Il numero complessivo degli iscritti ai tre anni di corso non può essere superiore a ventiquattro (otto per anno). Non sono consentite iscrizioni alla scuola con abbreviazioni di corso. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi ufficiali e le esercitazioni; è inoltre obbligatorio per gli iscritti ai corsi la frequenza alle esercitazioni pratiche presso l'istituto di clinica ortopedica in modo continuativo per dieci mesi all'anno.

Gli allievi hanno dovere di frequenza presso l'istituto con presenza giornaliera nell'ambulatorio e nei reparti di fisioterapia.

Per i corsi che non possono essere dimostrati presso la clinica ortopedica, possono essere stabiliti su parere del direttore della scuola periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora siano costituiti in reparti indipendenti ed abbiano adeguata attrezzatura per la F.K.T. (neurologia - centri di recupero spastici - fisiopatologia respiratoria - otorinolaringologia - reumatologia - oculistica etc.).

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni e sui turni di servizio interno.

Per essere ammesso a frequentare il corso il candidato deve superare un esame di ammissione.

Art. 307. — Gli insegnamenti obbligatori impartiti dalla scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative);

fisiopatologia dell'apparato neuromotore (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative).

2° *Anno*:

semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative);

semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative);

massoterapia e terapia manuale;

cinesiologia e chinesiterapia e ginnastica medica;

idro e balneo terapia.

3° *Anno*:

elettroterapia ed elettrologia;

terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;

rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico;

rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico.

Art. 308. — Le materie facoltative qui di seguito elencate potranno essere distribuite nel secondo e terzo anno secondo delle necessità della scuola previa approvazione del consiglio di facoltà:

2° *Anno*:

elettromiografia;

problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione;

medicina assicurativa;

climatoterapia.

3° *Anno*:

cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche;

rieducazione respiratoria;

riabilitazione nei disturbi del linguaggio;

rieducazione nei disturbi della visione;

problemi della riabilitazione geriatrica;

riqualificazione professionale.

Art. 309. — Per accedere ai corsi successivi al primo anno è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente ivi comprese le materie opzionali (almeno due). Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il trenta novembre dell'anno in corso.

Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Il consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del direttore della scuola, approvata dal consiglio di facoltà, stabilirà, di anno in anno, l'ammontare dei contributi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1980
Registro n. 95 *Istruzione, foglio n.* 105

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1980, n. **666**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Perugia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 49, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

chemioterapia;
tossicologia;
fisiologia della nutrizione;
citogenetica;
parassitologia;
microscopia elettronica;
statistica medica e biometria;
igiene del lavoro;
immunologia;
virologia;
analisi chimico-cliniche;
biochimica applicata;
biologia molecolare;
antropologia;
oncologia sperimentale;
organogenesi umana con elementi di embriologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
neurochimica;
enzimologia;
cardiologia;
dermatologia sperimentale;
ematologia;
endocrinologia;
gastroenterologia;
genetica medica;
igiene mentale;
medicina nucleare;
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
neuropatologia;
neuropsichiatria infantile;
radiobiologia;
reumatologia;
terapia medica sistematica;
neuroradiologia;
fisiopatologia cardio-respiratoria;
audiologia;
traumatologia della strada;
patologia ostetrica e ginecologica;
endocrinologia ginecologica;
patologia urologica;
chirurgia vascolare;
chirurgia pediatrica;
neurochirurgia;
chirurgia della mano.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1980

PERTINI

SARTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1980
Registro n. 95 *Istruzione, foglio n.* 106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **667**.

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare una eredità.

N. 667. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, del valore di L. 11.000.000 circa, disposta dal sig. Giuseppe Leonardini con testamento olografo 21 aprile 1961, pubblicato in data 13 dicembre 1969, n. 30442 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Bigliardi, notaio in La Spezia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1980
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1980, n. **668**.

Autorizzazione al collegio « Ghislieri », in Pavia, ad accettare un'eredità.

N. 668. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il collegio « Ghislieri », in Pavia, viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta dal sig. Giuseppe Casalino con testamento olografo 2 ottobre 1974, pubblicato in data 14 maggio 1975, numero 43.163/5.487 di repertorio, a rogito dott. Carlo Cazzani, notaio in Vigevano (Pavia), e registrato a Vigevano in data 19 maggio 1975, n. 667.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *ottobre* 1980
Registro n. 95 *Istruzione, foglio n.* 104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 669.

Autorizzazione alla fondazione « Giorgio Cini », con sede nell'Isola di S. Giorgio Maggiore - Venezia, ad accettare una donazione.

N. 669. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Giorgio Cini », con sede nell'Isola di S. Giorgio Maggiore - Venezia, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dal dott. Antonio Fanna con atto 13 giugno 1976, n. 56850 di repertorio e n. 19884 di raccolta a rogito dott. Giovanni Candiani, notaio in Venezia, registrato a Venezia il 3 luglio 1978 al n. 2483, vol. 82, consistente in tutto il materiale dell'archivio fotografico sulle opere di Antonio Vivaldi, materiale che comprende i microfilm e le copie fotografiche dei manoscritti delle opere strumentali del compositore veneziano (circa 530), a suo tempo pubblicati dall'editore Ricordi di Milano. Viene, altresì, ceduto gratuitamente il diritto di usare la denominazione Istituto italiano Antonio Vivaldi, affinché la fondazione Cini la utilizzi liberamente per svolgere attività culturali in genere e musicali in particolare.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1980
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 167

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1980.

Scioglimento del consiglio comunale di Borgia.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Borgia (Catanzaro) si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1980.

Infatti quel civico consesso non approvava il predetto documento contabile nelle sedute all'uopo tenute il 30 aprile, il 3 e il 6 maggio del corrente anno.

Essendo, intanto, scaduto il termine entro il quale, ai sensi delle vigenti norme, avrebbe dovuto essere approvato il bilancio di previsione, il comitato regionale di controllo, con provvedimento del 20 giugno 1980 disponeva che quel consiglio comunale si riunisse nei giorni 10 e 11 luglio del corrente anno, con l'espressa avvertenza, notificata a tutti i consiglieri, che in caso di mancata deliberazione del predetto documento contabile entro cinque giorni dalla data della prima convocazione, sarebbero stati posti in essere i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

L'adunanza consiliare, all'uopo svoltasi il 10 luglio c.a., dava esito negativo.

Pertanto l'organo regionale di controllo, con provvedimento del 18 luglio 1980, nominava un commissario *ad acta* che, in data 12 agosto 1980, deliberava in via sostitutiva l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980.

Il prefetto di Catanzaro, pertanto, ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento di quel consiglio comunale.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto civico consesso non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1980, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Borgia (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Giacomo Barillari.

Roma, addì 7 ottobre 1980

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Borgia (Catanzaro) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1980 negligendo così ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Borgia (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Giacomo Barillari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1980

PERTINI

ROGNONI

(9618)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1980.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre prodotti chimici da usare in medicina nell'officina farmaceutica dalla ditta Farmila farmaceutici S.p.a., in Settimo Milanese.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 4264 in data 31 luglio 1967 la ditta Farmila farmaceutici S.p.a. fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Settimo Milanese (Milano), via Enrico Fermi n. 50, preparati galenici nelle forme farmaceutiche: compresse, confetti, polveri in genere, fiale ed in genere soluzioni iniettabili, colliri, soluzioni per usi diversi (orale e nasale), pomate anche per uso oftalmico, gel, supposte ed ovuli e prodotti chimici usati in medicina limitatamente ai seguenti prodotti: tetraidrozolina, xilometazolina e etossizolamide;

Vista la lettera in data 21 maggio 1980, con la quale la ditta Farmila farmaceutici S.p.a. rinuncia all'autorizzazione concessa, con il suddetto decreto per i prodotti chimici usati in medicina;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Farmila farmaceutici S.p.a., codice fiscale n. 00730890159, con sede legale in Settimo Milanese (Milano), via Enrico Fermi n. 50,

l'autorizzazione a produrre prodotti chimici usati in medicina nell'officina farmaceutica sita in Settimo Milanese (Milano), via Enrico Fermi n. 50, concessa con decreto n. 4264 in data 31 luglio 1967. Resta valida l'autorizzazione a produrre preparati galenici, concessa alla ditta con il citato decreto ministeriale n. 4264 del 31 luglio 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 31 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(8872)

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1980.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Vercelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza per gli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1946, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Vercelli;

Vista la nota n. 542 in data 18 gennaio 1980, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Vercelli comunica che le locali organizzazioni sindacali CISL e CGIL hanno designato, quali propri rappresentanti i signori Giovanni Amerio e Gianni Marchioro, in sostituzione, rispettivamente, dei signori Nazzareno Di Criscio e Pietro Pavese, dimissionari;

Decreta:

I signori Giovanni Amerio e Gianni Marchioro sono chiamati a far parte della commissione provinciale per la previdenza degli impiegati dell'industria di Varese, in sostituzione, rispettivamente, dei signori Nazzareno Di Criscio e Pietro Pavese.

Roma, addì 26 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9170)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1980.

Modificazione dei confini della zona umida di valore internazionale denominata « Stagno di Cagliari » (detta anche Stagno di Santa Gilla o Saline di Macchiareddu).

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 1° agosto 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 25 ottobre 1977, con il quale la zona umida denominata « Stagno di Cagliari » (detta anche Stagno di S. Gilla o Saline di Macchiareddu) è stata dichiarata di valore internazionale ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

Visto il proprio decreto 20 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 giugno 1978, con il quale si rettificavano alcuni errori di confinazione della predetta zona umida, errori verificatisi nel corso della riduzione dalla scala 1:25.000 alla scala 1:100.000 della planimetria relativa, riduzione resasi necessaria per consentire la pubblicazione della planimetria di che trattasi nella *Gazzetta Ufficiale;*

Vista altresì la richiesta della presidenza della giunta della regione autonoma della Sardegna volta ad ottenere una modifica della confinazione dell'area dichiarata di interesse internazionale di cui al decreto 20 maggio 1978, per la esecuzione del primo lotto funzionale del porto industriale di Cagliari e dei connessi eventuali interventi di risanamento dello Stagno di Santa Gilla;

Considerato che ai sensi dell'art. 2, n. 6, della convenzione di Ramsar le parti contraenti hanno il diritto, per interessi nazionali urgenti, di restringere i confini delle zone umide già inserite nell'elenco delle zone umide di interesse internazionale;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 4, n. 2, la perdita di fruibilità che lo stralcio delle aree necessarie per la esecuzione dei lavori in precedenza descritti comporterà per le popolazioni di uccelli acquatici è stata compensata con la dichiarazione di interesse internazionale di alcune aree limitrofe ubicate a sud-ovest dell'attuale confine della zona di che trattasi, aree oggi emerse e che verranno trasformate in saline, ripristinando così in buona parte gli habitat sottratti;

Vista la nota n. 1062 del 30 gennaio 1980, della presidenza della giunta della regione autonoma della Sardegna nella quale tra l'altro si dichiara che:

l'amministrazione regionale conferma gli impegni assunti con la lettera n. 2800 del 12 marzo 1975 in ordine all'adozione delle misure di disciplina urbanistica e di regimazione idraulica occorrenti per la effettiva salvaguardia dell'ambiente umido;

la regione autonoma della Sardegna si assume l'onere di redigere, a sua cura e spese, lo studio delle misure occorrenti per introdurre nelle zone destinate a saline, ivi comprese quelle di nuova estensione, i presidi occorrenti a garantire all'avifauna le migliori condizioni di ambiente, in sostituzione di quelle che saranno eventualmente alterate dai lavori di costruzione delle opere portuali e delle relative infrastrutture;

la Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) si dichiara disponibile a considerare nell'ambito degli oneri relativi all'attuazione del progetto speciale n. 1 gli oneri di cui al precedente punto;

Decreta:

La confinazione della zona umida di interesse internazionale denominata « Stagno di Cagliari » (detta anche Stagno di Santa Gilla o Saline di Macchiareddu) come allegata al decreto ministeriale 20 maggio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 15 giugno 1978, è modificata secondo la planimetria allegata al presente decreto.

Il presente decreto è inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1980

Il Ministro: MARCORA

Stagno di Cagliari

Sup. Ha 3.466 c.ca

Com.: Cagliari

Prov.: Cagliari

Reg. : Sardegna

Visto: *Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
MARCORA

(9489)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panta, in Tradate.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Panta di Tradate (Varese);

Visti i decreti ministeriali 22 marzo 1980 e 10 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 luglio 1979 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Panta S.p.a. di Tradate (Varese), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9580)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Doppieri, con sede e stabilimento in Novara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Doppieri, con sede e stabilimento in Novara;

Visti i decreti ministeriali 2 agosto 1979, 3 gennaio 1980, 20 marzo 1980 e 21 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 giugno 1979 al 31 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Doppieri, con sede e stabilimento in Novara, è prolungata al 30 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9578)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa integrazione per i guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, numero 795, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Acerra (Napoli), la sussistenza dello stato di grave crisi della occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, sospese dal 1° aprile 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 26 giugno 1979, 27 luglio 1979, 24 ottobre 1979, 2 gennaio 1980, 11 marzo 1980 e 13 agosto 1980 di concessione per 18 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento di Montefibre.

Ritenuta la necessità di prorogare di altri tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale del comune di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 26 giugno 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1980

Il Ministro: Foschi

(9583)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salco S.a.s., in Albenga.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Salco S.a.s., con sede in Albenga (Savona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la Regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Salco S.a.s., con sede in Albenga (Savona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 marzo 1980 al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: Quattrone

(9581)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saif S.a.s. di Enrico Arrigoni & C., in Forlì.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Saif S.a.s. di Enrico Arrigoni & C. di Forlì;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la Regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Saif S.a.s. di Enrico Arrigoni & C. di Forlì, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 novembre 1979 al 18 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: Quattrone

(9582)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del 18 aprile 1979 con la quale è stata accertata nell'area del comune di Napoli la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione

salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici, sospesi dal 5 aprile 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 19 aprile 1979, 29 giugno 1979, 30 ottobre 1979, 19 dicembre 1979, 29 febbraio 1980 e 20 giugno 1980 di concessione per diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 aprile 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(9585)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Lanificio Gatti, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Lanificio Giuseppe Gatti di Roma;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 dicembre 1979 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma.

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio Giuseppe Gatti di Roma, è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9584)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga di tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano per il completamento dei lavori relativi alla costruzione della autostrada A-24.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979 con la quale è stata accertata nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, sospesi dal 2 maggio 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 28 agosto 1979, 29 novembre 1979, 18 marzo 1980 e 9 luglio 1980 di concessione per dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati.

Ritenuta la necessità di prorogare di un trimestre il trattamento straordinario di cui trattasi.

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 28 agosto 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9719)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco in colli del raccolto 1979.

IL COMITATO TECNICO

DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA PER IL TABACCO DI CUI ALL'ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 1970, N. 870, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 27 GENNAIO 1971, N. 3.

Visto il decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3, concernente l'attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70 del 21 aprile 1970 sulla politica agricola comune per il tabacco greggio e l'integrazione delle disposizioni di cui alla legge 13 maggio 1966, n. 303;

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, riguardante il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, con cui sono state recepite nell'ordinamento giuridico italiano le norme dei regolamenti della Comunità economica europea sul finanziamento della politica comune mediante le risorse proprie della Comunità stessa;

Visti i regolamenti della Comunità economica europea riguardanti l'intervento nel settore del tabacco ed in particolare i regolamenti n. 1467/70 del 20 luglio 1970, n. 1727/70 e 1728/70 del 25 agosto 1970, n. 327/71 del 15 febbraio 1971, n. 1348/78 del 19 giugno 1978, n. 1979/79 del 5 settembre 1979 e regolamento (CEE) n. 1175/80 del 7 maggio 1980;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 novembre 1971, che fissa all'articolo 3 le modalità per l'acquisto dei tabacchi conferiti all'organismo d'intervento:

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1977 che stabilisce all'art. 2 il termine di presentazione delle offerte di vendita del tabacco greggio in colli;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 dell'11 aprile 1979;

Visti i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, raccolta 1979, fissati con regolamento (CEE) n. 1581/79 del 24 luglio 1979 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 257 del 19 settembre 1979), rideterminati da ultimo, con decorrenza dal 12 maggio 1980 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 31 maggio 1980, a seguito del regolamento (CEE) numero 1175/80 del 7 maggio 1980;

Vista la deliberazione in data 15 novembre 1979 con la quale il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nella composizione integrata ha delegato il comitato tecnico nominato con decreto ministeriale 10 febbraio 1971 anche per la commercializzazione del prodotto del raccolto 1979 l'esercizio dei poteri di gestione afferenti ai compiti di intervento nel settore del tabacco greggio, in applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto-legge 30 novembre 1970, n. 870, convertito nella legge 27 gennaio 1971, n. 3;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad assicurare i servizi di intervento nel settore del tabacco in colli del raccolto 1979 regolandone altresì lo svolgimento ai sensi delle norme regolamentari comunitarie e della legislazione nazionale;

Ritenuto inoltre, che occorre provvedere ad affidare ad assuntori il servizio di ricevimento e di conservazione del suddetto tabacco in colli, procedendo all'uopo a trattativa privata, ai sensi dell'art 12, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, con enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni, ed occorrendo, con altri operatori che dispongono di attrezzature idonee alla conservazione dei tabacchi;

Il comitato tecnico, nell'adunanza del 2 ottobre 1980;

Ha deliberato:

1. — Le operazioni di intervento nella commercializzazione dei tabacchi in colli del raccolto 1979 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito disciplinare. La commissione di cui all'art. 5 del disciplinare è formata da almeno tre funzionari della sezione specializzata per il tabacco di cui uno con mansioni di segretario.

2. — Il compimento delle operazioni di cui all'art. 1, per la parte afferente al ricevimento ed alla conservazione dei tabacchi e per la parte non assicurata dall'Amministrazione dei monopoli di Stato come previsto dall'art. 9 del decreto-legge numero 870 è affidato dall'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, mediante trattativa privata ed a parità di condizioni ad enti di sviluppo, cooperative, consorzi e loro organizzazioni, ed occorrendo, ad altri operatori che dispongono di idonee attrezzature, alle condizioni contenute nell'atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3. — L'ammissione alla trattativa per l'affidamento del servizio di ricevimento e conservazione dei tabacchi è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, nella sede della direzione centrale in Roma, via Duccio Galimberti, 47, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda in carta legale indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal richiedente e, per le società ed altre persone giuridiche, dal legale rappresentante dell'organismo stesso.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate o comunque pervenute all'A.I.M.A. oltre il termine suddetto.

Nella domanda devono essere indicati i seguenti elementi:

nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del richiedente e, per le società od altre persone giuridiche, la ragione e la denominazione sociale ed il legale rappresentante;

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili nelle varie province;

l'atto comprovante la piena disponibilità dei locali offerti per il periodo della durata del contratto.

L'ammissione è subordinata all'accertamento da parte di una commissione composta di tre funzionari della sezione specializzata, dei requisiti stabiliti dall'art. 10 dell'atto disciplinare.

La domanda deve essere corredata per le ditte commerciali, di certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e per le società od altre persone giuridiche di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data di presentazione della domanda, dal quale risulti che la società si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha firmato la domanda per l'organismo richiedente, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo.

Alla domanda di cui sopra dovrà essere unita una scheda offerta con l'indicazione dei compensi richiesti per l'espletamento delle varie operazioni previste nell'atto disciplinare, secondo quanto indicato nello schema ad esso allegato.

4. — Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco con contratto in cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'atto disciplinare.

Roma, addì 13 ottobre 1980

Il Ministro-Presidente: MARCORA

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni di intervento nel settore dei tabacchi greggi in colli del prodotto 1979 in attuazione del regolamento (CEE) n. 727/70, e successive integrazioni e modificazioni, del decreto-legge del 30 novembre 1970, n. 870, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1971, n. 3.

Art. 1.

Per l'intervento nella commercializzazione dei tabacchi greggi in colli del raccolto 1979 i magazzini di ammasso nell'ambito dei centri di ammasso stabiliti a norma dei regolamenti (CEE) n. 2468/72 e n. 772/75, dovranno essere dislocati, in relazione alle effettive esigenze, nei territori delle province di: Alessandria, Pavia, Trento, Verona, Padova, Vicenza, Rovigo, Udine, Piacenza, Firenze, Arezzo, Ancona, Perugia, Terni, Viterbo, Frosinone, Roma, Latina, Pescara, Chieti, L'Aquila, Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno, Taranto, Bari, Brindisi, Lecce, Sassari.

Art. 2.

L'offerta all'intervento di tabacco greggio in colli del raccolto 1979 deve essere presentata o comunque fatta pervenire direttamente alla direzione centrale dell'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, via Duccio Galimberti, 47, Roma.

L'offerta deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome (o ragione o denominazione sociale) e indirizzo dell'offerente;

b) varietà e qualità del tabacco;

c) peso netto;

d) luogo in cui il tabacco trovasi al momento dell'offerta;

e) luogo ed anno di raccolta del tabacco in foglia;

f) luogo di prima trasformazione e condizionamento in colli;

g) magazzino di ammasso A.I.M.A. più vicino al luogo di giacenza del tabacco al quale l'offerente chiede di consegnare il tabacco;

h) dichiarazione di non aver fruito del premio comunitario relativo al tabacco in foglia dalla trasformazione del quale proviene quello in colli oggetto dell'offerta;

i) dichiarazione che il tabacco è stato allestito e condizionato secondo quanto indicato nell'allegato (*D*) e che sarà consegnato immune da insetti e comunque nelle condizioni che possa essere assicurata la buona conservazione;

l) dichiarazione con cui l'offerente, con riferimento allo stato del prodotto all'atto della consegna, s'impegna ad assumere a suo esclusivo carico ogni onere relativo alle disinfestazioni che a giudizio insindacabile dell'A.I.M.A. dovessero ritenersi necessarie;

m) dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nel presente disciplinare ed in particolare, di quelle contenute nei successivi articoli 3, 5, 6 e 11.

Le quantità offerte non possono essere inferiori a chilogrammi 2000 per varietà.

All'offerta devono essere allegati:

1) il certificato di premio di cui all'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1726/70 della commissione del 25 agosto 1970;

2) la distinta dei colli oggetto dell'offerta con l'indicazione della varietà, del grado e dei pesi lordo e netto di ciascuno di essi.

Per i tabacchi levantini invece dovrà essere indicato il numero dei colli, il peso lordo ed il peso netto per ciascun grado.

Art. 3.

Ricevuta l'offerta la sezione centrale dell'A.I.M.A.-Tabacco:

1) accerta l'ammissibilità della stessa in ordine alle condizioni che i tabacchi in colli offerti all'intervento:

a) siano di produzione comunitaria e siano già sotto il prescritto controllo comunitario di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1979;

b) provengano dalla trasformazione di tabacco in foglia pagato al produttore a prezzo almeno pari al prezzo di intervento previsto per la varietà e per le qualità corrispondenti;

c) siano, tenuto conto della quantità già eventualmente venduta e dei cali ammessi, in quantità non superiore a quella corrispondente alla quantità di tabacco netto in foglia sottoposto a controllo ed accertato al momento dell'introduzione nello stabilimento di manipolazione;

2) accertata l'ammissibilità dell'offerta ne da comunicazione all'offerente ed all'ufficio periferico competente per il successivo rilascio dei prescritti documenti amministrativi che dovranno accompagnare il tabacco, la data, il magazzino di ammasso e le condizioni in cui deve essere presentato il tabacco offerto ai fini della presa in consegna da parte dell'A.I.M.A.-Tabacco stessa.

Le condizioni di cui innanzi sono contestabili soltanto nelle 48 ore successive alla data di ricevimento della comunicazione.

L'offerente venditore trasporta, a sua cura e spese, e sotto controllo amministrativo, il tabacco offerto all'organismo di intervento per consegnarlo franco magazzino ammasso dove, sempre a sue spese ma a cura dell'assuntore, sarà scaricato, pesato, portato nel locale di perizia e sottoposto previa apertura e chiusura dei colli e riparazione degli imballaggi eventualmente rotti o deteriorati, ad esame merceologico. L'offerente venditore è tenuto a consegnare all'organismo d'intervento i prodotti in colli confezionati in balle o ballette completamente rivestiti con tele juta nuove e i due teli che formano il rivestimento di ciascun collo, dovranno essere cuciti tra loro. Le ballette dovranno avere le seguenti dimensioni: centimetri 30 × 40 × 60. Il tabacco offerto dovrà essere classificato in gradi CEE.

Le suddette prescrizioni sono condizione per l'accettabilità della partita.

Art. 4.

All'entrata del tabacco nel magazzino di ammasso il funzionario dell'A.I.M.A.-Tabacco incaricato, alla presenza dell'offerente venditore, o di un suo rappresentante munito di regolare procura, accerta:

1) il peso lordo del tabacco introdotto nei magazzini;

2) la regolarità dei documenti che lo hanno accompagnato;

3) l'integrità dei colli e degli imballaggi,

ed emette bolletta provvisoria di deposito per il numero dei colli e per il peso lordo ricevuti, distintamente per grado.

Agli accertamenti di cui ai precedenti numeri 1) e 3) assiste l'assuntore del servizio di magazzinaggio quale parte interessata per la sottoscrizione della bolletta provvisoria di deposito.

L'acquisizione di tutti gli elementi che concorrono a determinare il prezzo del tabacco offerto ha luogo nel corso dell'esame del campione indicato al successivo art. 6; pertanto agli esami che A.I.M.A. ed offerente seguono in contraddittorio od a quelli eseguiti dalla commissione arbitrale di perizia di cui al decreto ministeriale che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* italiana, a cui assisterà anche l'assuntore del servizio di magazzinaggio e conservazione, o suo legale rappresentante fornito di regolare procura, onde evitare che questi, al momento della sottoscrizione delle bollette definitive di carico e del verbale di consegna, possa eccepire scarsa o mancata conoscenza delle condizioni o circostanze riferentisi al tabacco del quale egli sarà chiamato a rispondere nel rapporto che, con la consegna del tabacco, si instaura fra O.I. ed assuntore.

In particolare, dovrà essere constatata la buona conservazione del prodotto e l'immunità da attacchi parassitari di qualsiasi specie.

Art. 5.

Per la presa in carico e la perizia del tabacco in colli offerto dai trasformatori il direttore dell'A.I.M.A.-Tabacco nominerà di volta in volta una commissione di perizia costituita da almeno tre membri dei quali uno con le funzioni di presidente ed uno di segretario.

Il presidente della commissione ha, nella procedura di presa in carico e di perizia del tabacco offerto all'intervento, la completa rappresentanza dell'azienda e pertanto è tenuto a vigilare sulla regolarità dello svolgimento ed esecuzione di tutte le operazioni.

Egli conduce personalmente, giovandosi della collaborazione dei membri incaricati dell'esame merceologico, il contraddittorio con l'offerente venditore ed il suo rappresentante, per l'accertamento dell'accettabilità e del peso netto e per la classificazione dei tabacchi.

Art. 6.

Dopo l'introduzione dei colli del tabacco nel magazzino di ammasso, la commissione composta ai sensi dell'art. 5 e l'offerente od un suo rappresentante munito di regolare procura, procedono, redigendo rapporto verbale, ai fini della determinazione del prezzo del tabacco offerto, all'accertamento:

1) dell'accettabilità in ordine alle condizioni che il prodotto:

a) sia stato lavorato a gradi CEE secondo le indicazioni di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1979/79 del 5 settembre 1979 (allegato *A*);

b) sia presentato in conformità della disposizione di cui all'allegato I al regolamento (CEE) n. 1581/79 (allegato *B*), e per quantitativi limitati secondo le modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1556/78 che tuttavia dovranno essere preventivamente autorizzati;

c) non presenti una o più delle caratteristiche indicate nell'allegato III al regolamento (CEE) n. 1727/70 modificato con regolamento (CEE) n. 2596/70 (allegato *C*);

d) non presenti un tenore di umidità che, in conformità dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 1727/70, si discosti di oltre il 3% dal limite ammesso previsto dall'allegato III al regolamento (CEE) n. 1979/79 del 5 settembre 1979;

e) non presenti parassiti di alcuna specie, nè danni rilevanti provocati da parassiti;

2) verificata l'accettabilità del tabacco le parti procedono:

a) all'accertamento della varietà e della qualità, alla valutazione delle caratteristiche del tabacco offerto ai fini della applicazione dei prezzi, indicati nei regolamenti (CEE) numero 1581/79 del 24 luglio 1979;

b) alla determinazione della tara per imballaggio, delle misure percentuali delle detrazioni per fuori grado e sostanze estranee e del coefficiente di rettifica per umidità in eccesso ed in difetto (entro il limite del 3%) al fine di stabilire la quantità netta di tabacco da ammettere a pagamento. Qualora durante le operazioni suddette venisse rilevata la presenza di attacchi parassitari la commissione sospenderà le operazioni di perizia ed inviterà la ditta assuntrice del servizio di stoccaggio a procedere immediatamente alla disinfestazione con l'impiego di fumiganti a base di fosfina. Tutte le spese relative alla disinfestazione dell'intero locale dovranno essere sostenute dalla ditta offerente.

Le operazioni innanzi indicate possono essere effettuate mediante esame di tutti i colli offerti o di una parte di essi prelevati con il metodo del campione.

La quantità dei colli costituenti il campione non potrà comunque essere inferiore al 25% dei colli offerti, se trattasi di tabacchi in botti o balle, ed al 10% se trattasi di tabacchi in balletta di tipo levantino.

Della percentuale dei colli da esaminare si dovrà dare atto nel suddetto verbale.

Le parti, nel verbale summenzionato, danno atto dell'inesistenza di punti controversi ed indicano i valori delle determinazioni e delle valutazioni concordemente stabiliti; detto verbale deve essere redatto nello stesso magazzino subito dopo aver ultimato gli esami ed accertamenti.

Nel caso di mancato accordo sull'accettabilità del tabacco offerto e sulla valutazione di uno, o più, degli elementi che concorrono a determinare il prezzo e/o il peso netto, le parti come prescritto dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1971, qualora non ritengano di ricorrere all'arbitrato previsto dal C.P.R., nel verbale, di cui al precedente comma, indicheranno gli elementi sulla valutazione e/o determinazione dei quali esse hanno raggiunto accordo, dando anche atto del giudizio o dei valori concordati, e preciseranno i restanti elementi sui quali non è stato raggiunto accordo e che l'offerente può richiedere di portare all'esame di una commissione di perizia, il cui risultato è determinante per le parti, fatta salva la facoltà del venditore di revocare l'offerta all'intervento dell'intera partita o di parte di essa. In caso di necessità di riclassificazione il tabacco offerto dovrà essere ritrasportato a cura e spese dell'offerente nel magazzino di provenienza. La comunicazione relativa alla revoca dell'offerta deve pervenire alla direzione centrale della sezione specializzata A.I.M.A.-Tabacco, via Duccio Galimberti, 47, Roma, entro le quarantotto ore dalla data di espletamento della perizia. Tutte le spese relative alla revoca saranno a carico della ditta offerente la quale è obbligata anche a ritirare il prodotto entro i sei giorni successivi.

La commissione arbitrale di perizia sarà formata da:

a) un funzionario, delegato dall'A.I.M.A.-Tabacco;

b) un perito iscritto all'albo professionale e designato dall'offerente;

c) un perito, con funzioni di presidente, scelto d'accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, per sorteggio nell'elenco dei periti che saranno designati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La scelta e designazione del perito presidente deve risultare dal verbale e ad esso, a cura dell'A.I.M.A.-Tabacco, sara data notizia della nomina, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presidente entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della nomina provvede a convocare, con comunicazione diretta all'A.I.M.A.-Tabacco ed all'offerente, la commissione nello stesso magazzino di ammasso dove accerterà il giusto titolo dei componenti a partecipare alla seduta.

La commissione redige verbale con il quale darà atto delle proprie determinazioni che prese a maggioranza semplice dovranno, però, essere sempre contenute nei limiti del controverso.

Nel caso di assenza di una delle parti il presidente provvede alla riconvocazione della commissione che dovrà riunirsi entro gli otto giorni successivi.

Nel caso di mancata accettazione della nomina da parte del perito presidente ed entro quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, l'A.I.M.A.-Tabacco convocherà l'offerente per procedere alla nomina di altro presidente.

I colli in attesa di perizia arbitrale o di restituzione al magazzino di provenienza devono essere tenuti separati, o in condizione di facile e certa identificazione, dagli altri eventualmente esistenti in magazzino.

Tutte le spese relative alla perizia arbitrale saranno a carico della parte soccombente o divise proporzionalmente tra le parti, secondo quanto stabilirà in merito la commissione stessa.

L'offerente venditore qualora decida, dopo l'introduzione del tabacco nel magazzino di ammasso od in qualsivoglia fase della procedura e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla definizione della perizia superiore, a revocare l'offerta, è tenuto a rimborsare l'assuntore delle spese sostenute per i lavori indicati nell'art. 11 sotto l'indicazione «lavori del I gruppo, categoria *A*» relativa ai colli per i quali l'offerta è revocata, nonchè delle spese inerenti la «giacenza», del prodotto nel magazzino di stoccaggio.

Art. 7.

Sulla base del peso lordo accertato all'entrata, delle detrazioni fissate ed accettate per tara di imballaggio e delle applicazioni dei coefficienti di correzione per il tasso di umidità, il funzionario dell'A.I.M.A.-Tabacco emette bolletta definitiva di carico nella quale siano indicati il peso lordo, il peso al netto della tara per imballaggio ed il grado di umidità media, dandone carico all'assuntore del servizio di ammasso.

Nel verbale di consegna all'assuntore deve esservi anche una sommaria descrizione delle caratteristiche e dello stato di conservazione del tabacco dato in consegna ed accettato.

L'A.I.M.A.-Tabacco, dopo la verifica di corrispondenza e la presa in carico, provvederà, previa presentazione di regolare fattura, al pagamento al venditore della quantità di tabacco considerato al netto della tara per imballaggio, delle detrazioni percentuali per fuori grado e per sostanze estranee e con l'applicazione del coefficiente di rettifica del peso per umidità eccedente o carente rispetto all'ammesso ed applicando il prezzo di intervento derivato previsto per la varietà e le qualità stabilite ed accettate in sede di esame del tabacco.

Subito dopo l'emissione della bolletta definitiva di carico la commissione di perizia, provvederà a far apporre su tutti i colli acquistati la seguente dicitura, a mezzo di appositi timbri detenuti dall'A.I.M.A. e ad inchiostrazione indelebile: «A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli Interventi nel mercato agricolo - Sezione specializzata per il tabacco - Intervento».

Art. 8.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A.-Tabacco della quantità di tabacco preso in carico, delle qualità, delle caratteristiche e dello stato di conservazione così come risultano descritte nel verbale di consegna, con la responsabilità del depositario ai sensi ed a tutti gli effetti previsti dagli articoli 1766 e seguenti del codice civile, egli è interamente responsabile della buona conservazione del tabacco a lui affidato nonchè della tempestività dell'adozione di tutte le misure e dell'esecuzione dei trattamenti, nessuno escluso, che la buona tecnica suggerisce per assicurare un normale svolgimento al processo di conservazione, della corretta osservanza di tutti gli adempimenti indicati nel contratto fino al momento della riconsegna del prodotto all'A.I.M.A. od all'acquirente designato dall'A.I.M.A. stessa.

Per quanto concerne la stipula del contratto saranno osservate, per quanto applicabili, le norme contenute nella legge n. 790/1975.

L'assuntore è tenuto a dare all'A.I.M.A.-Tabacco immediata notizia dei fatti, avvenimenti, circostanze capaci di determinare avarie, danni, perdite e comunque scadimento di valore e/o diminuzione di quantità del tabacco in carico ed indicare le misure adottate.

Le quantità di tabacco prese in carico devono essere custodite nel locale autorizzato, ben sistemate conformemente alle disposizioni dell'A.I.M.A. ed in modo tale da consentire:

a) accessibilità alle masse;

b) possibilità di esecuzione di tutte le operazioni di governo comprese le disinfestazioni antiparassitarie;

c) facilità di esecuzione dei controlli.

Le masse dei colli devono essere tenute distinte, in rapporto alle varietà ed alla qualità; essere formate in modo da consentire il facile accesso a qualsiasi punto della massa ed essere disposte in non più di 6 piani per le botti, 6 per le ballette e 5 per le balle.

Ove, nella formazione delle masse, siano stati disattesi, per qualsiasi motivo, i criteri relativi all'altezza ed alla facile accessibilità dei diversi punti di esso, le maggiori spese necessarie per il prelevamento comunque motivato, di botti, balle o ballette, non saranno compensate e resteranno a carico esclusivo dell'assuntore.

Nel periodo di tempo che sarà determinato nel contratto di affidamento e che avrà la durata di tre anni salvo quanto previsto al successivo art. 16, l'assuntore deve provvedere con propria organizzazione ed a suo rischio, ricevendo i compensi in prosieguo indicati, a porre a disposizione del servizio da svolgere, i locali, il personale, le macchine, gli attrezzi, il materiale, necessari per:

1) il ricevimento, l'introduzione nel magazzino, le operazioni relative alla presa in carico del tabacco offerto all'intervento; eventuali lavori in caso di revoca;

2) la conservazione e trattamenti connessi con l'adozione di tutti gli accorgimenti e con l'esecuzione di tutte le misure che la tecnica suggerisce al fine di assicurare un normale svolgimento del processo di stagionatura ed evitare cali anormali, perdite, danni ed avarie;

3) la preparazione e l'effettuazione, secondo la procedura di volta in volta indicata dall'A.I.M.A.-Tabacco, delle operazioni per le vendite; la consegna o la spedizione ai destinatari designati dall'A.I.M.A., del tabacco preso in carico dall'organismo d'intervento;

4) l'esecuzione dei lavori richiesti dall'A.I.M.A.-Tabacco in ordine alla formazione dei lotti ai fini della vendita o visite, ispezioni e controlli del prodotto, nonchè al prelevamento ed alla spedizione dei campioni.

L'inadempimento di una delle obbligazioni di cui al precedente comma, costituisce, di diritto, causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 9.

Presso ogni magazzino, a cura dell'assuntore, deve essere:

1) istituito e tenuto costantemente aggiornato di tutti i movimenti di entrata e di uscita, un registro di carico e di scarico distintamente per ciascuna varietà, da esibire in ogni momento, a richiesta dei funzionari dell'A.I.M.A.-Tabacco;

2) istituito un registro per le richieste di lavori a misura con la firma del funzionario che ha fatto la richiesta di urgenza e gli estremi della lettera di conferma o di ordinazione dell'A.I.M.A.-Tabacco;

3) un registro dei campioni nel quale sono indicati i colli prelevati a titolo di campione di qualità dalle masse consegnate all'assuntore e sigillati. Essi saranno depositati in apposito locale del magazzino chiusi e piombati dall'A.I.M.A.

Detti registri, il modello dei quali sarà fornito dall'A.I.M.A.-Tabacco, dovranno essere preventivamente rimessi prima dell'utilizzazione ai competenti uffici periferici A.I.M.A. per la vidimazione ed il bollo di tutti i fogli.

Ai fini della prestazione della cauzione e delle assicurazioni, il valore del tabacco immagazzinato viene valutato come segue:

L/kg 4.700 per la varietà Xanty;
» 3.700 per la varietà Perustitza;
» 3.400 per la varietà Erzegovina;
» 3.500 per la varietà Bright;
» 3.500 per la varietà Kentucky e similari;
» 3.000 per le varietà Nostrano Resistente, Gojano, Burley, Maryland;
» 2.300 per la varietà Beneventano;
» 3.900 per le varietà Badischer Geudertheimer F. Havanna II C;
» 18.000 per le varietà Scafati-Sumatra e Round Tipe.

L'assuntore è tenuto ad assicurare il tabacco dell'organismo di intervento contro i seguenti rischi, essendo dovuto all'A.I.M.A.-Tabacco stessa, nel verificarsi degli eventi previsti, il pagamento dell'indennizzo:

A) *a*) incendio, compresa l'azione del fulmine;

b) dolo e colpa grave delle persone di cui lo stesso assuntore deve rispondere a norma di legge, esclusi:

1) nel caso di ditta individuale: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali conviventi;

2) nel caso di persona giuridica: gli amministratori ed i soci a responsabilità illimitata;

c) scioperi, sommosse, tumulti, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio;

B) *a*) furto, primo rischio assoluto.

La prima introduzione di tabacco in magazzino è subordinata, pertanto, alla consegna delle seguenti polizze, da parte dell'assuntore, alla direzione centrale dell'A.I.M.A.-Tabacco:

1) una polizza contro i rischi di cui alla precedente lettera *A*) per un valore fisso di L. 300.000.000 (trecentomilioni);

2) una polizza contro il rischio di cui alla precedente lettera *B*) per un valore fisso di L. 30.000.000 (trentamilioni); tale valore deve, peraltro, corrispondere sempre al 10 % del valore di cui al precedente punto 1).

Tali polizze devono avere la stessa durata del contratto di stoccaggio ed i premi dovranno essere corrisposti annualmente alle compagnie assicuratrici. Le relative date di pagamento dovranno essere indicate, la prima volta, all'atto della stipula della polizza e, per i ratei successivi, in appositi atti di quietanza rilasciati dalle compagnie assicuratrici, nei termini previsti nelle condizioni generali di polizza, da consegnarsi alla direzione centrale A.I.M.A.-Tabacco.

Nel caso in cui il valore del tabacco affidato all'assuntore, determinato ai sensi del presente articolo, dovesse superare il limite dei valori fissi sopra indicati, a seguito di introduzioni di tabacco disposte in magazzino, l'assuntore è tenuto a provvedere all'immediato adeguamento dei valori assicurati, mediante polizza flottante che dovrà inizialmente prevedere la possibilità di applicazione della copertura assicurativa fino al massimo di sei miliardi per i rischi di cui alla lettera *A*) e di seicento milioni per quelli di cui alla lettera *B*) del presente articolo. Deve restare salva nella polizza flottante la possibilità di superamento degli stessi limiti, da coprirsi immediatamente, in modo che venga costantemente garantita la copertura assicurativa dell'intero valore delle garanzie di cui alla lettera *A*) nonchè il mantenimento del rapporto stabilito per la garanzia di cui alla lettera *B*), applicando al quantitativo complessivamente introdotto in magazzino il valore/kg previsto per ciascuna varietà dal presente articolo.

Le polizze assicurative devono garantire l'automatica copertura dei rischi sopra descritti su semplice esibizione, da parte dell'assuntore, della copia della bolletta di carico e scarico consegnategli dall'A.I.M.A.-Tabacco, le quali fanno fede a tutti gli effetti, del carico di magazzino e delle decorrenze delle variazioni documentate.

In caso di sospensione della copertura assicurativa comunque determinatasi e riscontrata, l'A.I.M.A.-Tabacco corrisponderà in meno all'assuntore, a titolo di penalità, un importo giornaliero equivalente al compenso spettante per la giacenza del prodotto in magazzino.

La società assicuratrice deve dichiarare nelle polizze assicurative di dare atto che le modifiche accordate al contraente nel testo dattiloscritto nelle polizze stesse, ove ricorressero, sono state concordate anche in deroga alle condizioni generali di polizza già stampate, vincolando le polizze stesse a favore dell'A.I.M.A.-Tabacco nonchè obbligandosi:

1) a riconoscere detto vincolo come l'unico dichiarato e riconosciuto;

2) a non liquidare alcun indennizzo se non con il consenso dell'istituto vincolatario;

3) a pagare direttamente all'istituto vincolatario gli importi della liquidazione dei sinistri;

4) a notificare tempestivamente all'istituto vincolatario, a mezzo lettera raccomandata (contenente le generalità dell'assicurato, ovvero la denominazione o ragione sociale dello stesso, il numero di polizza, il magazzino di stoccaggio, il raccolto assicurato), l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e, comunque, a considerare valida l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi quindici giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata ritirata all'ufficio postale;

5) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'A.I.M.A.-Tabacco ed a notificare alla stessa tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione stessa;

6) a rimborsare all'A.I.M.A.-Tabacco, in caso di sinistro, il valore del tabacco, determinato in conformità del valore/kg attribuito a ciascuna varietà dall'art. 9 dell'atto disciplinare relativo alle operazioni di intervento dei tabacchi in colli, raccolta 1979.

All'atto della sottoscrizione del contratto di stoccaggio, l'assuntore deve depositare presso la direzione centrale della sezione specializzata per il tabacco, ai sensi dell'art. 54 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, una cauzione di L. 30.000.000 (trentamilioni) a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e del valore del tabacco da affidare per la conservazione. Tale cauzione, da prestarsi anche mediante fidejussione bancaria, deve essere di durata almeno annuale automaticamente rinnovabile per ognuno dei mesi successivi alla prima scadenza, sino alla scadenza del periodo di tacita proroga previsto dal contratto stesso.

Ove fosse necessario proseguire il contratto oltre la predetta scadenza, l'assuntore è obbligato a produrre apposita cauzione per il periodo di ulteriore proroga che sarà indicato dall'A.I.M.A.-Tabacco.

Entro venti giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui è stata ultimata l'introduzione dell'ultima partita di tabacco in magazzino, l'assuntore deve depositare presso la direzione centrale dell'A.I.M.A.-Tabacco una cauzione integrativa della precedente in modo tale che il valore complessivo della cauzione prestata sia corrispondente almeno al dieci per cento del valore complessivo del tabacco immagazzinato, determinato ai sensi del presente articolo.

Tale cauzione potrà essere ridotta proporzionalmente, su richiesta dell'assuntore e dopo autorizzazione dell'A.I.M.A.-Tabacco, per il valore corrispondente ai quantitativo del tabacco uscito dal magazzino, determinato nel modo sopra indicato.

La cauzione minima residua non potrà, in ogni caso, essere inferiore a L. 10.000.000. Per ogni giorno di ritardo nella prestazione della cauzione integrativa l'A.I.M.A.-Tabacco corrisponderà in meno all'assuntore, *a titolo di penalità, un importo* giornaliero corrispondente al valore del compenso spettante per la giacenza del prodotto in magazzino. Tale penalità è cumulabile con quella prevista dal precedente articolo.

Il calcolo di tale penalità sarà effettuato raffrontando la *data di emissione dell'ultima bolletta definitiva* da parte dell'A.I.M.A.-Tabacco con la data della prestazione della cauzione integrativa.

La cauzione potrà essere svincolata per intero non appena l'intero quantitativo affidato all'assuntore risulterà riconsegnato all'A.I.M.A.-Tabacco e, in ogni caso, dopo la verifica di regolarità del servizio e dei conti presentati dall'assuntore per la conseguente liquidazione dei compensi spettanti.

L'assuntore è tenuto, in ogni caso, a rimborsare all'A.I.M.A.-Tabacco ogni diminuzione del valore del tabacco affidato, accertata dai periti della stessa azienda che, per qualsivoglia ragione o causa non sia rimborsata da istituti fidejubenti o da compagnie assicuratrici.

Resta comunque salva la facoltà dell'A.I.M.A.-Tabacco, in caso d'inosservanza, per qualsivoglia motivo, degli obblighi previsti nel presente articolo, di risolvere il contratto di stoccaggio ai sensi dell'art. 1456 del codice civile per inadempienza contrattuale dell'assuntore, al quale saranno addebitate tutte le spese da sostenersi in conseguenza della risoluzione di cui innanzi.

Nel caso in cui debbano essere affidati all'assuntore quantitativi di tabacchi di esigua entità l'A.I.M.A.-Tabacco può consentire, in deroga alle condizioni previste dal presente articolo, che siano prestate cauzioni o polizze assicurative per valori inferiori a quelli sopra previsti, da comunicarsi per iscritto all'assuntore stesso.

Art. 10.

L'assuntore è tenuto ad impiegare quanto è necessario per la regolare esecuzione del servizio ed in particolare:

1) locale idoneo alla perizia ed alla conservazione di tabacchi in colli della capacità ricettiva di almeno q 1500 di tabacco in balle o ballette o di almeno q 3000 di tabacco in botti; capacità inferiori possono essere consentite solo in casi particolari o per i completamenti di magazzini già appaltati per le campagne precedenti;

2) locale, attrezzature e materiali necessari per la separazione e distinzione dei colli da periziare;

3) locale arredato ad uso ufficio, di almeno mq 20;

4) locale per isolare i campioni (per tabacchi in balle e ballette);

5) locale *per deposito di materiale e di sostanze per la* lotta antitarlo, nel caso che a detta operazione provveda direttamente l'assuntore;

6) apparecchi regolarmente verificati dall'ufficio metrico per la pesatura dei colli;

7) *macchine per il sollevamento ed il trasporto interno* dei colli;

8) pressa idraulica o meccanica per la pressatura delle botti, balle e ballette;

9) calibratore per risagomatura ballette deformate;

10) apparecchio per la determinazione dell'umidità del tabacco mod. Beaudesson o Brabender;

11) termometro ed igrometro per ambienti industriali;

12) apparecchiatura completa per l'irrorazione e la nebulizzazione dei disinfestanti, se l'assuntore provvede direttamente a queste operazioni;

13) catturatore luminoso di insetti;

14) prodotti disinfestanti per i trattamenti antiparassitari se alla disinfestazione provvede direttamente l'assuntore;

15) attrezzature ed indumenti protettivi per il personale addetto ai trattamenti antiparassitari;

16) illuminazione e pulizia di tutti i locali;

17) carrelli metallici per il trasporto interno a mano dei colli e materiali;

18) muraletti per isolare dal pavimento le stive delle botti;

19) tavole e telai in legno per la formazione di pedane isolanti la stivatura delle balle e delle ballette;

20) attrezzature antincendio;

21) stampati e registri vari, i modelli dei quali saranno forniti dall'A.I.M.A.-Tabacco;

22) piccolo forno o fossa per la distruzione del tabacco inservibile a mezzo di fuoco e con l'impiego di acqua e denaturanti;

23) energia per il funzionamento delle macchine, degli apparecchi e degli attrezzi.

L'utilizzazione della superficie del magazzino offerto deve essere in generale tale da consentire la massima razionalità di stivaggio dei colli nonchè la più agevole esecuzione di tutte le operazioni inerenti lo stoccaggio.

Art. 11.

I lavori indicati al precedente art. 8, che l'assuntore è tenuto (salvo il relativo compenso in prosieguo indicato) ad eseguire, vengono raggruppati, agli effetti della remunerazione, secondo il criterio seguito in sede comunitaria in:

1) *Lavori per l'entrata*

Sono quelli occasionati dall'entrata del tabacco nel magazzino d'ammasso. Il compenso dei lavori compresi in questo gruppo grava *in parte sull'offerente ed in parte sull'organismo* di intervento perchè il tabacco offerto deve essere presentato franco sala perizia del magazzino - ammasso e franco spese di perizia da parte dell'offerente, mentre restano a carico dell'organismo di intervento i lavori successivi alla perizia fino alla formazione delle masse di colli.

Tutti i lavori debbono essere eseguiti dall'assuntore mediante la propria organizzazione, indipendentemente dai soggetti su cui dovrà gravare l'onere finanziario.

Categoria *A.* — I lavori, il cui compenso, calcolato forfetariamente per quintale netto di tabacco, grava sull'offerente sono:

1) scarico dei colli dal veicolo alla porta del magazzino e posa sul piano bilancia;

2) pesatura;

3) trasporto dal piano bilancia al luogo di perizia dei colli pesati e prescelti per la formazione del campione;

4) riparazione degli imballaggi eventualmente rotti e sostituzione di quelli inservibili;

5) apertura colli;

6) esame merceologico;

7) chiusura dei colli esaminati;

8) separazione della massa dei colli scelti dall'A.I.M.A. e dall'assuntore per la costituzione di campione rappresentativo della qualità del tabacco ammassato;

9) esecuzione di tutti i lavori resi necessari per l'uscita del tabacco in conseguenza di revoca di offerta, nonchè le spese per la giacenza del prodotto nel magazzino di stoccaggio.

Categoria *B*. — I lavori, il cui compenso, forfettariamente calcolato per quintale netto offerto, grava sull'organismo d'intervento, sono:

1) trasporto dei colli offerti ed esaminati dal luogo di perizia a pie' di stiva;

2) trasporto dei colli pesati e non prescelti per la perizia dal piano bilancia a pie' di stiva;

3) formazione di stive di colli mediante l'impiego di muraletti o pedane isolanti.

2) *Lavori da eseguire durante la giacenza*

Sono classificati in questo gruppo:

A) I lavori, le prestazioni, i trattamenti, di qualunque tipo e specie, connessi, in via diretta ed indiretta, con l'esigenza di assicurare al tabacco ammassato una conservazione indenne da guasti ed avarie e tale da non ostacolare, anzi favorire, il normale svolgimento del processo di stagionatura.
I lavori, le prestazioni, i trattamenti, di cui innanzi pur senza essere esplicitamente elencati, restano individuati in tutti quelli che la moderna e buona tecnica indica.

B) I lavori necessari per la rimozione e la distruzione, salvo ogni accertamento di responsabilità, di tabacco giudicato inservibile.

C) Il rivolgimento delle balle e delle ballette al fine di regolare, o se del caso, interrompere le fermentazioni ed assicurare un normale andamento del processo di stagionatura.

Tutti i lavori, le prestazioni, trattamenti suddetti e comunque connessi con la conservazione e tutti gli oneri di qualunque tipo e specie imposti dal contratto sono remunerati da un compenso forfettariamente determinato in lire/quintale/mese.

3) *Lavori per l'uscita*

Sono quelli occasionati dall'uscita del tabacco dal magazzino di ammasso. Essi, obbligatori per l'assuntore, vengono richiesti e compensati forfettariamente per quintale netto spedito dall'organismo di intervento.

I lavori compresi in questo gruppo sono i seguenti:

1) prelevamento dalle masse dei colli da spedire;

2) sistemazione degli imballaggi per la spedizione compresa la riparazione o sostituzione degli imballaggi rotti o deteriorati durante la giacenza;

3) risagomatura delle ballette deformate con l'impiego di calibratore;

4) ricucitura completa dei teli di rivestimento;

5) trasporto dei colli da spedire al piano di bilancia e pesatura;

6) trasporto e carico dei colli in uscita su veicolo alla porta del magazzino;

7) riformazione dei colli eventualmente disfatti;

8) eventuale marcatura secondo le indicazioni che verranno fornite dall'A.I.M.A.-Tabacco, o l'apposizione di etichette fornite dall'A.I.M.A. stessa.

4) *Lavori accessori*

L'assuntore è inoltre tenuto all'esecuzione dei lavori o prestazioni richieste dall'A.I.M.A. la quale li compenserà nel modo e nella misura indicata per ciascun tipo di lavoro o prestazione:

1) fornitura di mano d'opera, macchine, attrezzi e materiale necessari per l'esame del tabacco in botti, balle, ballette e/o estrazione di campioni di foglie previo prelevamento del collo dalle stive, eventuale trasporto in altro locale, apertura, eventuale riparazione di imballaggi, chiusura e ricollocazione nella massa. Il compenso previsto è per quintale netto esaminato;

2) disfacimento e ricostituzione delle masse di colli per il prelevamento di botti, balle o ballette o per qualunque altra causa. Il compenso previsto è per quintale netto rimosso;

3) confezione e spedizione in Italia ed all'estero di pacchetti di campioni di foglie di tabacco del peso di almeno un kg. Il compenso previsto è per campione, confezionato e spedito, salvo il rimborso delle spese di spedizione;

4) prestazione di mano d'opera per lavori non espressamente indicati: compenso lire/ora;

5) esecuzione dei trattamenti antiparassitari. Tutti i trattamenti preventivi e disinfestanti necessari ad assicurare la perfetta conservazione del prodotto debbono essere eseguiti obbligatoriamente dall'assuntore previa autorizzazione dell'A.I.M.A.-Tabacco che provvederà al loro pagamento nel modo e nella misura indicati in contratto.

Art. 12.

L'esecuzione delle prestazioni e delle incombenze previste dall'art. 8, punto 2), e connesse con l'impegno di perseguire la buona conservazione del tabacco affidatogli, è connessa alla esclusiva responsabilità dell'assuntore. L'A.I.M.A.-Tabacco si riserva il diritto di ispezione, in ogni momento dello stoccaggio, del tabacco ammassato nonchè di prelevare e ritirare campioni, ai sensi dell'art. 8, punto 4).

Nell'esercizio del diritto di ispezione di cui innanzi, l'A.I.M.A., pur senza modificare in alcun modo il rapporto esistente fra essa e l'assuntore, può assistere e consigliare l'assuntore stesso per l'interesse che essa ha di prevenire e di contenere le possibilità di verificarsi di danni o avarie.

L'assuntore deve consentire sempre l'accesso al magazzino ai funzionari A.I.M.A. ed alle persone al seguito degli stessi osservando gli adempimenti previsti al precedente art. 3. In caso di inosservanza, si applica l'ultimo comma del precitato art. 8 onde evitare che il mancato esercizio dei poteri d'ispezione spettante al personale A.I.M.A. possa determinare deterioramenti, danno o avarie al prodotto.

Ma laddove essa accertasse l'esistenza di danni e/o avarie essa avrà diritto di chiederne, secondo quanto previsto in contratto, il risarcimento e se i danni accertati sono suscettibili di aggravamento, l'A.I.M.A. avrà diritto anche d'imporre all'assuntore l'esecuzione delle misure che essa riterrà necessarie ed adeguate.

Ogni magazzino di ammasso è posto sotto il contollo del capo dell'ufficio compartimentale nella circoscrizione del quale esso è ubicato, salva in ogni caso la facoltà dell'A.I.M.A. di ordinare ispezioni e verifiche superiori.

Le richieste di pagamento per tutte le competenze e rimborsi avanzate dall'assuntore, dovranno essere accompagnate da una dichiarazione del capo dell'ufficio periferico da cui risulti che non sono stati riscontrati danni o avarie al prodotto.

Tali richieste dovranno essere presentate alla scadenza di ciascun esercizio finanziario.

Art. 13.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore del servizio deve trasmettere all'A.I.M.A.-Tabacco per posta e con plico spedito per raccomandata:

a) copia dei fogli dei registri del carico e dello scarico relativa a tutti i giorni ed a tutti i movimenti verificatisi nel mese, con indicazioni delle quantità giacenti all'inizio ed alla fine del mese;

b) copia dei fogli del registro dei lavori accessori, la commessa e l'esecuzione dei quali siano avvenute nel mese precedente;

c) inoltre, ai fini dell'adempimento da parte dell'A.I.M.A. delle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 del 21 aprile 1970 e successivi regolamenti di applicazione, sulla presentazione alla Comunità economica europea del resoconto di gestione dell'anno civile, l'assuntore deve trasmettere la situazione al 31 dicembre dell'anno precedente relativo

al movimento di magazzino verificatosi nel corso dell'anno medesimo (quantità giacenti all'inizio dell'anno, quantità entrata e quantità uscita nel corso dell'anno stesso, quantità giacenti alla fine dell'anno riportate al 1° gennaio successivo), distintamente per ciascun mese dell'anno e per varietà di tabacco.

Art. 14.

All'assuntore per le forniture ed i lavori innanzi indicati che saranno distintamente specificati in contratto spetterà un:

1) compenso forfettario per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'entrata del tabacco in magazzino (categoria *A* e categoria *B*);

2) compenso forfettario calcolato per mese e per quintale di giacenza del prodotto per locali, attrezzature, materiale e prestazioni di ogni specie obbligatorie ed attività ad esse connesse indicate nei precedenti articoli 8 e 11;

3) compenso forfettario per quintale di prodotto, delle spese occasionate dall'uscita dei tabacchi dal magazzino;

4) compenso, da determinarsi sulla base dei compensi unitari indicati in contratti, per i lavori accessori richiesti dall'A.I.M.A.-Tabacco.

Art. 15.

I cali massimi dipendenti dal mero processo di stagionatura e ritenuti normali saranno fissati in contratto, secondo quanto previsto dal regolamento (CEE) n. 1979/79 del 5 settembre 1979 (allegato VII) della commissione.

Art. 16.

I contratti di stoccaggio hanno la durata di anni tre, a decorrere dalla data di stipula del contratto con l'obbligo, per la ditta assuntrice di prorogare in caso di necessità, il contratto stesso per un altro biennio o, comunque, fino al completo esaurimento dei quantitativi di tabacco giacenti in magazzino, nel biennio stesso.

Qualora l'assuntore del servizio di magazzinaggio intenda recedere dal contratto prima della totale uscita del tabacco dal magazzino dovrà darne disdetta nei modi previsti dalla legge e comunque con un preavviso non inferiore a centoventi giorni.

La totale uscita del tabacco dal magazzino determina, in ogni caso, la cessazione delle obbligazioni contrattuali della A.I.M.A.-Tabacco.

Art. 17.

Durante il periodo di efficacia del contratto la sezione specializzata dell'A.I.M.A., può disporre o, a richiesta dell'assuntore autorizzare trasferimenti di prodotti in altri magazzini riconosciuti idonei, della stessa ditta o di altre ditte.

Nei casi di trasferimento di cui al precedente comma ed in quelli che si rendessero comunque necessari per qualsivoglia ragione o causa onde evitare deterioramenti, danni od avarie del prodotto, le spese ed i rischi di trasferimento del prodotto sono a carico della parte nel cui interesse viene effettuato il trasferimento, ovvero della parte cui è attribuibile la causa del trasferimento medesimo e dell'eventuale risoluzione del contratto.

ALLEGATO *A*

CLASSIFICAZIONI DELLE VARIETA' DEL TABACCO IN COLLI PER QUALITA'

Varietà	Grado di riferimento	Definizione dei gradi
		Prime foglie
Badischer-Geudertheimer-Forcheimer-Havanna II	Leaves (classe I) Foglie mediane	Classe I. — Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al marrone scuro, normalmente fermentate.
		Classe II. — Foglie mature, sane, aventi il brunastro come colore di base; sono ammesse differenze di colorazione; ai margini le foglie possono essere ultramature; normalmente fermentate.
		Classe III. — Foglie non appartenenti alle categorie I e II; normalmente fermentate.
		Foglie basse
		Classe I. — Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al marrone scuro, di lunghezza uniforme; normalmente fermentate.
		Classe II. — Foglie mature, sane, aventi il brunastro come colore di base; sono ammesse differenze di colorazione; normalmente fermentate.
		Classe III. — Foglie che non appartengono alle categorie I e II; normalmente fermentate.
		Foglie mediane
		Classe I. — Foglie mature, sane, intatte, di colore dal giallastro-verdognolo al marrone scuro; di lunghezza uniforme, normalmente fermentate (1).
		Classe II. — Foglie mature, sane, aventi il brunastro come colore di base; sono ammesse differenze di colorazione; normalmente fermentate.
		Classe III. — Foglie che non appartengono alle categorie I e II; normalmente fermentate.
		Foglie apicali
		Foglie mature, sane di colore diverso; normalmente fermentate.

(1) Qualità di riferimento.

Varietà	Grado di riferimento	Definizione dei gradi
Bright	*A*	Grado *A*. — Foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore giallo nelle varie gradazioni (1). Grado *B*. — Foglie di varia sostanza, anche magre o tendenti al grossolano; sufficientemente mature, ma con leggeri difetti di cura e di colore (giallo macchiato bronzeo) ed anche con difetti di integrità. Grado *C*. — Foglie di varia sostanza, a grana chiusa, con difetti di cura, purché conservabili, di colore giallo molto macchiato o tendente al grigio ed al marrone e con gravi difetti di integrità.
Burley	*A*	Grado *A*. — Foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore nocciola più o meno vivace (1). Grado *B*. — Foglie di varia sostanza, sane, con qualche difetto di cura e di integrità, di colore disforme. Grado *C*. — Foglie grossolane, a grana chiusa, con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, purché conservabili.
Maryland	*A*	Grado *A*. — Foglie di sufficiente maturazione, con lievi difetti di cura e pochissime tinte bronzee, ben curate, con tessuto di media consistenza, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore bruno rossastro piuttosto vivace (1). Grado *B*. — Foglie di varia sostanza, prevalentemente leggere, con qualche difetto di cura e di integrità, di colore bruno rossastro anche disforme. Grado *C*. — Foglie grossolane, con accentuati difetti di cura, di integrità e di colore, purché conservabili.
Kentucky e ibridi derivati Moro di Cori, Salento	*B*	Grado *A*. — Foglie integre, di ampia e media paginatura, di giusta maturazione, di tessuto fine e sufficientemente elastico e sostanzioso, con costole e nervature poco accentuate, ben curate e conservate, di colore marrone uniforme. Grado *B*. — Foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, ben curate e conservate, di colore marrone, con qualche difetto di integrità (1). Grado *C*. — Foglie di sufficiente maturità, di tessuto anche leggero, di colore disforme, con difetti di cura e di integrità e con leggeri difetti di conservazione.
Nostrano del Brenta, resistente 142 e Gojano	*B*	Grado *A*. — Foglie di tessuto gentile, sufficientemente sostanzioso, a grana aperta, mature, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone o marrone chiaro più o meno uniforme, anche con leggeri difetti di integrità. Grado *B*. — Foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone anche scuro e con vistosi difetti di integrità (1). Grado *C*. — Foglie poco mature, di colore disforme, anche marrone scuro, grossolane, con leggeri difetti di cura, di fermentazione e di conservazione e le foglie molto rotte non ascrivibili ai gradi precedenti.
Beneventano	*B*	Grado *A*. — Foglie di buona maturazione, sane, con tessuto gentile e resistente, con costole e nervature poco accentuate, a grana aperta, ben curate e fermentate, di colore marrone anche scuro purché uniforme e con qualche difetto di integrità.

(1) Qualità di riferimento.

Varietà	Grado di riferimento	Definizione dei gradi
		Grado *B*. — Foglie sufficientemente mature, con tessuto sostanzioso o anche grossolano o magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità (1).
		Grado *C*. — Foglie di tessuto grossolano, con accentuati difetti di maturazione, cura, conservazione e di integrità.
Xanti Yakà . . . . . . Perustitza . . . . . . Erzegovina e ibridi deriv.	*B*	Grado *A*. — Foglie mature, sane, ben curate, di colore marrone chiaro o giallo, piuttosto brillanti, di tessuto gentile o mediamente sostanzioso, a grana aperta, prevalentemente di paginatura piccola o media provenienti normalmente dalle corone apicali o mediane superiori (varietà Xanty Yakà e Perustitza) e dalle corone apicali o foglie mediane (Erzegovina).
		Grado *B*. — Foglie sufficientemente sane e mature, anche con qualche difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti di integrità, purché ben conservate, provenienti anche da corone basilari (1).
		Grado *C*. — Foglie sia leggere che grossolane, con difetti di cura, ma serbevoli, di colore disforme e con accentuati difetti di integrità, provenienti da tutte le corone.
Round Tip . . . . . . Scafati . . . . Sumatra	*B*	Grado *A*. — Foglie basilari suddivise per lunghezze secondo le proporzioni seguenti (2): 1ª lunghezza 15% 2ª » 55% 3ª » 30% Foglie di buona paginatura, di giusta maturità, di colore abbastanza uniforme, sane, di tessuto gentile, a grana aperta, con costole e nervature attenuate, ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari; si può tollerare una percentuale di circa il 20% di foglie integre.
		Grado *B*. — Foglie di prima mediana suddivisa mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti: 1ª lunghezza 60% 2ª » 35% 3ª » 5% Foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto e aroma tipici, idonei per fascia di sigari, comprende una percentuale di circa il 25% di foglie non integre (1).
		Grado *C*. — Foglie di seconda mediana suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti: 1ª lunghezza 10% 2ª » 40% 3ª » 50% Foglie di media paginatura, di sufficiente maturità, di colore abbastanza uniforme, di tessuto tendente al sostanzioso, ben conservate, di media combustibilità, di gusto e aroma tipici, in parte idonee per fascia di sigari inferiori; si può tollerare una percentuale di circa il 30% di foglie non integre.

(1) Qualità di riferimento.

(2) Definizione delle lunghezze:

1ª lunghezza superiore o uguale a 38 cm.
2ª lunghezza da 32 a meno di 38 cm.
3ª lunghezza da 25 a meno di 32 cm.

ALLEGATO *B*

TABELLA DEI PREZZI DI INTERVENTO DERIVATO, DEL TASSO DI UMIDITA' E MASSIMO CONSENTITO
RACCOLTA 1979

Decorrenza dal 12 maggio 1980

Varietà	Grado	Tabacco in colli Prezzo intervento derivato L./q.le	Umidità in colli %
Bright	*A* *B* *C*	414.489 269.418 207.244	13
Burley	*A* *B* *C*	321.866 209.213 154.496	13
Maryland	*A* *B* *C*	364.704 237.058 175.058	13
Kentucky	*A* *B* *C*	500.058 318.508 191.105	16
Nostrano	*A* *B* *C*	412.817 320.013 243.210	18
Beneventano	*A* *B* *C*	286.614 223.917 158.981	16
Xanty Yakà	*A* *B* *C*	570.791 492.061 364.125	13
Perustitza	*A* *B* *C*	429.329 393.880 287.532	13
Erzegovina	*A* *B* *C*	386.801 354.863 251.953	13
Round Tip	*A* *B* *C*	1.801.320 2.094.558 754.041	16
Badischer-Geudertheimer-Forcheimer-Havanna II C: Prime foglie	I II III	410.969 333.341 264.847	16
Foglie basse	I II III	497.729 401.836 324.209	
Foglie mediane	I II III	456.632 374.438 319.642	
Foglie apicali	I	305.943	

ALLEGATO *C*

CARATTERISTICHE DEI TABACCHI ESCLUSI DAGLI ACQUISTI ALL'INTERVENTO:

a) Frammenti di foglie.
b) Foglie molto danneggiate dalla grandine.
c) Foglie che presentano gravi difetti d'integrità con la superficie fogliare danneggiata per più di un terzo.
d) Foglie colpite per più del 25% della loro superficie da malattie e da alterazioni provocate da parassiti.
e) Foglie che presentano residui di antiparassitari.
f) Foglie immature o di colore verde carico.
g) Foglie placcate.
h) Foglie ammuffite o marcite.
i) Foglie con nervature non essiccate, umide o attaccate da marciume o con costole umide o accentuate.
j) Foglie di germogli.
k) Foglie aventi un odore estraneo alla varietà di cui trattasi.
l) Foglie sporche con terra aderente.
m) Foglie il cui tasso d'umidità supera di oltre il 3% il tasso di umidità fissato nell'allegato I del regolamento (CEE) numero 1464/70 o nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1465/70.

ALLEGATO *D*

TABACCO IN COLLI

VARIETA' E RISPETTIVE QUALITA' DI RIFERIMENTO - ALLESTIMENTO

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
1	*a*) Badischer Geudertheimer *b*) Forcheimer Havanna II c	*Foglie mediane* (leaves) *di classe I.* Classe I. — Foglie mature, sane, intatte, di colore dal tenue giallastro-verdognolo al bruno scuro, di lunghezza uniforme e fermentazione normale. Allestimento — In balle o casse di 75/175 Kg. circa o in botti di 225/450 Kg. circa. Umidità — 16%.
2	Bright	*Foglie di grado* A. Grado *A.* — Foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, di colore giallo nelle varie gradazioni, sane. Allestimento — Botti di 330/350 Kg. circa. Umidità — 13%.
3	Burley I	*Foglie di grado* A. Grado *A.* — Foglie di sufficiente maturazione, ben curate, di tessuto a grana aperta; anche sostanziose, con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane di colore nocciola più o meno vivace. Allestimento — Botti di 330/350 Kg. circa. Umidità — 13%.
4	Maryland	*Foglie di grado* A. Grado A. — Foglie di sufficiente maturazione, con qualche lieve difetto di cura e anche con sfumature verdastre, di tessuto di media consistenza con costole e nervature non eccessivamente accentuate, sane, di colore marrone rossiccio più o meno vivace. Allestimento — Botti di 330/350 Kg. circa. Umidità — 13 %.
5	*a*) Kentucky e ibridi derivati *b*) Moro di Cori *c*) Salento	*Foglie di grado* B. Grado *B.* — Foglie di giusta maturità, di tessuto sostanzioso, ben curate e conservate, di colore marrone, con qualche difetto di integrità. Allestimento — Botti di 350 Kg. circa. Umidità — 16%.
6	*a*) Nostrano del Brenta *b*) Resistente 142 *c*) Gojano	*Foglie di grado* B. Grado *B.* — Foglie di tessuto sostanzioso o leggero, sane, ben curate e fermentate, di colore marrone anche scuro e con non vistosi difetti di integrità. Allestimento — Balle di 170/180 Kg. circa. Umidità — 18%.

Numero d'ordine	Varietà	Qualità di riferimento
7	Beneventano	*Foglie di grado* B. Grado *B.* — Foglie sufficientemente mature, di tessuto sostanzioso od anche grossolano e magro, con non vistosi difetti di cura, di fermentazione e di integrità. Allestimento — Balle di 120 Kg. circa e botti di 330 Kg. circa. Umidità — 16%.
8	Xanty Yakà, Perustitza, Erzegovina e ibridi derivati	*Foglie di grado* B. Grado *B.* — Foglie sufficientemente sane e mature, anche con qualche difetto di cura, di tessuto per lo più leggero, di colore dal giallo al marrone e con rilevanti difetti di integrità, purché ben conservate, provenienti anche da corone basilari. Allestimento — Ballette di 18/21 Kg. circa. Umidità — 13%.
9	Round Tip, Scafati, Sumatra I	*Foglie di grado* B. Grado *B.* — Foglie di prima mediana, suddivise mediamente per lunghezze secondo le proporzioni seguenti: 1) lunghezza (uguale o superiore a 38 cm.) 60% 2) lunghezza (da 32 a meno di 38 cm.) 35% 3) lunghezza (da 25 a meno di 32 cm.) 5% Foglie di buona paginatura, di giusta maturità e di colore uniforme, sane, integre, di tessuto fine, elastico e resistente, con costole e nervature attenuate, giustamente fermentate e ben conservate, di buona combustibilità, di gusto ed aroma tipici, idonee per fascia sigari: comprende una percentuale di circa il 25% di foglie non integre. Allestimento — Balle di 80/90 Kg. circa. Umidità — 16%

N.B. — Salvo quanto previsto dal regolamento (CEE) numero 1556/78 per condizionamento di tabacco in scatole.

All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Sezione specializzata per il tabacco - Via Duccio Galimberti, 47 - ROMA.

Il sottoscritto . . . . .
quale (1) .
in relazione alla domanda di ammissione alla trattativa privata per l'affidamento del servizio di magazzinaggio, governo e conservazione dei tabacchi raccolta 1979 presi in carico dall'organismo di intervento, che trasmette con la presente, dichiara:

a) di conoscere ed accettare senza alcuna eccezione o riserva le norme e condizioni comprese nell'atto disciplinare ed in particolare quelle di cui agli articoli 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15;

b) di accettare il sistema di prelevamento dei colli rappresentativi da tenere, sigillati e separati, come prova delle qualità introdotte in magazzino.

Il richiedente, per la fornitura dei locali corredati di attrezzature e materiali, mano d'opera e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori tutti descritti nell'atto disciplinare, chiede i compensi, prezzi e rimborsi in appresso specificati.

Compensi a carico dell'A.I.M.A.
e per lavori da eseguire dall'assuntore

A) Per l'entrata dei prodotti in magazzino:

per l'esecuzione dei lavori connessi con l'entrata del tabacco in magazzino, quale trasporto dei colli pesanti e non prescelti per la perizia, dal piano di bilancia alla stiva e stivatura, trasporto dei colli visitati dal luogo di perizia alla stiva e stivatura, sempre su pedane isolanti; mediante impiego di travicelli, muraletti e tavole, per prodotti condizionati in:

botti	L. . . .	(Lire . . . . .)
balle	» . . .	(Lire . . . . .)
ballette	» . . .	(Lire . . . . .)
balle sub-tropicali	» . . .	(Lire . . . . .)

B) Per l'uscita dei prodotti dal magazzino:

per l'esecuzione dei lavori connessi con l'uscita del tabacco dal magazzino, comprendente le seguenti operazioni:

a) prelevamento dalle stive (o dalle masse) dei colli da spedire;

b) riparazione e sostituzione degli imballaggi o doghe rotte o deteriorate durante le giacenze in magazzino, con cucitura dei teli di rivestimento se trattasi di balle e ballette, marcatura dei colli secondo le disposizioni che verranno date dall'A.I.M.A.-Tabacco;

c) trasporto dei colli da spedire al piano di bilancia pesatura con compilazione delle relative distinte dei pesi, in almeno 5 copie;

d) carico dei colli in uscita sui veicolo o vagone alla porta del magazzino, compreso eventuale stivaggio dei colli stessi dopo la pesatura, in attesa delle operazioni di carico vero e proprio che, di conseguenza può anche avvenire in un secondo tempo compenso fisso forfettario, per q.le netto di tabacco, condizionato in:

botti	L. . . .	(Lire . . . . .)
balle	» . . .	(Lire . . . . .)
ballette	» . . .	(Lire . . . . .)
balle sub-tropicali	» . . .	(Lire . . . . .)

C) Lavori supplementari per l'uscita dei prodotti dal magazzino:

esecuzione dei lavori connessi con l'uscita dei prodotti in balle e ballette, nell'eventualità che oltre ai lavori di cui alla precedente lettera *B*), si debba procedere alla cucitura integrale di tutti i teli di rivestimento ed ogni altra operazione connessa alla idonea sistemazione dei colli, ai fini delle spedizioni. Per q.le netto L. . . (L. . . . . .).

D) Per la giacenza e lavori ad essa connessi, dei prodotti in magazzino:

un compenso forfettario per mese e per quintale di giacenza del prodotto calcolato in ragione di 1/365° dell'importo annuo per ogni giorno di effettiva giacenza, per la messa a disposizione e l'impiego, per la regolare esecuzione del servizio, dei locali, delle attrezzature e del materiale, nonché per le prestazioni connesse alla conservazione ed al governo di tutto il tabacco introdotto in magazzino, secondo la buona tecnica, come stabilito dall'art. 11, lettere *A*), *B*), *C*) dell'atto disciplinare, ivi compresi almeno due rivolgimenti per tabacchi levantini e per le balle nonché la marcatura dei colli prevista dall'art. 7 dell'atto disciplinare:

botti L. . . q.le/mese (Lire . . .)
balle » . » » (Lire . . .)
ballette » . » » (Lire . . .)
balle sub-tropicali » . . » » (Lire . . .)

E) Per l'esecuzione delle prestazioni sussidiarie: commissionate dall'A.I.M.A.-Tabacco o proposte dall'assuntore e regolarmente accettate dall'A.I.M.A.-Tabacco stessa, il compenso indicato a fianco delle seguenti voci e per le prestazioni effettivamente rese:

1) esame completo dei colli ed operazioni ad esso connesse quali estrazione o meno dei campioni, previo prelevamento degli stessi colli dalle stive, eventuale trasporto in altro locale, apertura, eventuale riparazione di imballaggi, chiusura, cucitura per le ballette e ricollocazione nella massa, compresa ogni altra operazione ad esso connessa, per ogni q.le di tabacco al netto condizionato in:

botti L. . . (Lire . .)
balle » . . (Lire .)
ballette » . . (Lire . .)
balle sub-tropicali » . . (Lire .)

2) per visita ed esame colli semplificato, di prodotti già disistivati, distesi ed aperti, escluso chiusura ricollocamento nelle masse, per ogni q.le di tabacco al netto condizionato in:

botti L. . . (Lire . .)
balle » . . (Lire . .)
ballette » . . (Lire . .)
balle sub-tropicali » . . (Lire .)

3) irrorazione e nebulizzazione per la lotta antitarlo, con prodotti a base di Malathion, Piretro od altri similari, preventivamente accettati dall'A.I.M.A., per ciascun q.le di tabacco netto, giacente nei locali trattati, condizionati in:

botti L. . . (Lire . . .)
balle » . . (Lire .)
ballette » . . (Lire . .)
balle sub-tropicali » . . (Lire . .)

4) trattamento lotta antitarlo con fumiganti a gas (temperatura interna dei colli da 15° a 25° C.): « Prostoxin » o altro prodotto similare a base di idrogeno fosforato, preventivamente accettate dall'A.I.M.A. con l'impiego di una tavoletta da gr. 3 (tre), con sviluppo di gr. 1 (uno) di idrogeno fosforato per ogni mc di locale. Compenso per l'impiego di uno di detti prodotti, ragguagliato per mc. di locale trattato per prodotto condizionato in:

botti L. . . (Lire . .)
balle » . . (Lire . .)
ballette » . . (Lire . .)
balle sub tropicali » . . (Lire .)

5) solo disfacimento e ricostituzione di masse di colli, con prelevamento di botti, balle, ballette e balle sub-tropicali, per qualunque causa, escluse quelle di perizia, esame colli od altro, specificatamente indicate in precedenza, per q.le di tabacco al netto, condizionato in:

botti L. . . (Lire . . .)
balle » . . (Lire . .)
ballette » . . (Lire . .)
balle sub-tropicali » . . . (Lire . . .)

6) prestazioni di mano d'opera per lavori non espressamente indicati: compenso L. . . . . diconsi lire (. . . . .) per ciascuna ora, comprensivo oltre che della paga vera e propria, di ogni altro emolumento assicurativo, previdenziale e di qualunque genere che resta a completo carico dell'assuntore, sia per lavori con spesa a carico dell'A.I.M.A. come di eventuali visitatori, acquirenti ed aggiudicatari, nel caso di cessione dei prodotti stessi o per altro motivo non specificatamente indicato;

7) per confezione, spedizione in Italia ed all'estero di campioni di tabacco, preparati dall'A.I.M.A.-Tabacco, per ciascun campione spedito fino a kg 2, oltre al rimborso delle spese postali, previa presentazione da parte dell'assuntore dei documenti giustificativi delle spese, un compenso fisso in ragione di L. . . . . . . (lire . . . .);

8) per asportazione dal magazzino, trasporto al luogo all'uopo destinato e distruzione di tutte le quantità di tabacco che a giudizio dell'A.I.M.A. - Sezione specializzata per il tabacco, siano da distruggere, sia per prodotti alla rinfusa come condizionati in botti, balle, ballette e balle sub-tropicali, per ogni quintale di tabacco al netto L. . . . . (lire . . . .).

Lavori connessi con l'entrata ed eventuale uscita dei prodotti in magazzino, le cui prestazioni sono a carico dell'offerente venditore ed alle quali l'assuntore è tenuto:

1) per l'esecuzione dei lavori connessi con l'entrata del tabacco in magazzino, quali scarico dell'automezzo o del vagone, posa sul piano di bilancia, pesatura, riparazione di imballaggi eventualmente rotti e sostituzione di quelli inservibili, con eventuale cucitura e ricucitura del telo di rivestimento nel caso di ballette o balle per ciascun q.le netto di tabacco in:

botti L. . . . (Lire . . . . . .)
balle » . . . (Lire . . . . . .)
ballette » . . . (Lire . . . . . .)
balle sub-tropicali » . . . (Lire . . . . . .)

2) per il lavoro di trasporto con prelevamento dei colli, pesati e prescelti per la perizia, dal piano di bilancia o da stiva, apertura, pesatura dell'imballaggio, spacco del collo e prelevamento del campione, richiusura del collo, con cucitura e ricucitura del telo di rivestimento nel caso di balle o ballette, eventuale distruzione di materiale non accettabile, per ciascun quintale di tabacco netto, condizionato in:

botti L. . . . (Lire . . . . . .)
balle » . . . (Lire . . . . . .)
ballette » . . . (Lire . . . . . .)
balle sub-tropicali » . . . (Lire . . . . . .)

3) per il trasporto dei colli pesati e non prescelti per la perizia, dal piano di bilancia alla stiva, stivatura, trasporto dei colli visitati dal luogo di perizia alla stiva e stivatura, nel caso che il tabacco non venga accettato dall'A.I.M.A., oppure ritirato dal venditore in dipendenza della revoca dell'offerta all'intervento per ciascun q.le netto di tabacco uscito dal magazzino:

botti L. . . . (Lire . . . . . .)
balle » . . . (Lire . . . . . .)
ballette » . . . (Lire . . . . . .)
balle sub-tropicali » . . . (Lire . . . . . .)

4) per il lavoro di distivaggio, trasporto a carico sull'automezzo o sul vagone del tabacco non accettato dall'A.I.M.A., oppure ritirato dal venditore per ciascun q.le netto di tabacco, condizionato in:

botti L. . . . (Lire . . . . . .)
balle » . . . (Lire . . . . . .)
ballette » . . . (Lire . . . . . .)
balle sub-tropicali » . . . (Lire . . . . . .)

5) per la giacenza nel magazzino, compresi i lavori conseguenti, in caso di mancata accettazione, totale o parziale, del tabacco da parte dell'A.I.M.A. o di ritiro, totale o parziale, del tabacco offerto da parte del conferente, un compenso forfettario per q.le/giorno:

botti L. . . . (Lire . . . . . .)
balle » . . . (Lire . . . . . .)
ballette » . . . (Lire . . . . . .)
balle sub-tropicali » . . . (Lire . . . . . .)

. . . . . li . . . . . .

Il richiedente

. . . .

(9516)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazione alla deliberazione 31 maggio 1977. Direttive per la concessione del contributo in conto capitale di cui all'art. 10 della richiamata legge n. 183 e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183, recante norme per la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il programma quinquennale predisposto ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 183 e approvato dal CIPE in data 31 maggio 1977;

Vista la delibera del CIPE in data 31 maggio 1977 contenente direttive per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 10 della richiamata legge n. 183 e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Considerata l'opportunità di apportare alcune modifiche alla citata delibera, tenuto conto delle nuove situazioni determinatesi nel frattempo in taluni settori industriali;

Tenuto conto delle proposte formulate al riguardo dai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Tenuto conto del parere espresso al riguardo dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali nella seduta del 1° agosto 1980;

Delibera:

1. — Il punto 2 della delibera del CIPE del 31 maggio 1977, di cui alla premessa, è così modificato:

« Alle agevolazioni di cui sopra possono essere ammessi, salve le sospensioni di cui al successivo punto 3, progetti di investimento per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento o, limitatamente al Mezzogiorno, la riattivazione di stabilimenti industriali nei settori estrattivo e manifatturiero come definiti nella classificazione ISTAT delle attività economiche, nonchè:

A) I progetti concernenti attività di elaborazione di dati promossi da più imprese industriali o artigiane consorziate.

B) I progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica attraverso la combustione di rifiuti urbani.

C) I progetti relativi ad impianti di installazione, manutenzione e riparazione di impianti industriali.

D) I progetti relativi agli allevamenti di pesci e molluschi condotti con forzatura del ciclo di produzione.

E) I progetti relativi ai seguenti tipi di allevamenti zootecnici a carattere industriale:

a) allevamenti suinicoli proporzionati a connessi stabilimenti di lavorazione e conservazione della carne;

b) allevamenti suinicoli specializzati nella ricerca, selezione e diffusione di soggetti riproduttori;

c) allevamenti suinicoli e di bovini connessi a stabilimenti industriali, i cui sottoprodotti rappresentano la quota alimentare a base dell'allevamento stesso;

d) allevamenti avicoli;

e) allevamenti di ovini ».

2. — Oltre quanto stabilito al punto 3, lettera *u*), della citata delibera, è sospesa, fino a nuove determinazioni, l'ammissibilità ai benefici previsti dalle normative di cui alla premessa per le iniziative nel Mezzogiorno concernenti la costruzione di nuovi stabilimenti o l'ampliamento di stabilimenti già esistenti, relative ad allevamenti avicoli a carattere industriale, salvo quelle iniziative i cui lavori siano stati già iniziati alla data di approvazione della presente delibera.

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(9639)

Deliberazione 25 settembre 1980. Art. 69 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno - Modificazioni alle direttive del 31 maggio 1977.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183, recante norme per la disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80;

Visto il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Visto il programma quinquennale predisposto ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 183 e approvato dal CIPE in data 31 maggio 1977;

Vista la delibera del CIPE in data 31 maggio 1977 contenente direttive per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 10 della richiamata legge n. 183 e dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Visto in particolare il punto 14 della suddetta delibera nel quale sono stati indicati i comparti produttivi cui riconoscere l'aumento di un quinto del contributo in conto capitale, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 della legge n. 183, nonché le modalità per l'ammissione al godimento del suddetto maggiore incentivo;

Viste le modifiche apportate a tali modalità per le successive delibere di questo Comitato del 24 giugno 1978 e del 9 maggio 1977;

Considerata l'opportunità di aggiornare, alla luce dell'evoluzione intervenuta nel frattempo nei diversi settori produttivi, l'elenco dei comparti industriali cui riconoscere la maggiorazione anzidetta, prorogando peraltro sino alla data di approvazione della presente delibera la validità dell'elenco annesso alla citata delibera del CIPE del 31 maggio 1977;

Udita la relazione svolta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in base all'incarico che il CIPI ebbe a conferirgli il 9 marzo 1979 perché valutasse, alla luce delle nuove esigenze e situazioni createsi nel campo industriale e anche in relazione ai programmi finalizzati elaborati o in corso di elaborazione ai sensi della legge n. 675/1977, le eventuali modifiche da apportare all'elenco anzidetto;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Preto atto del parere favorevole espresso dal comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali nella seduta del 1° agosto 1980;

Delibera:

1. Le deliberazioni di cui al punto 14, primo comma, della delibera del CIPE del 31 maggio 1977 restano applicabili a tutte le iniziative rientranti nei settori o sub settori industriali indicati nell'elenco annesso a detta delibera per le quali la richiesta del contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sia stata presentata prima dell'approvazione della presente delibera.

2. Per le iniziative industriali per le quali la richiesta del contributo in conto capitale di cui al citato art. 69 venga presentata successivamente all'approvazione della presente delibera, l'aumento di un quinto del contributo anzidetto, previsto dal quarto comma dello stesso art. 69, compete soltanto a quelle iniziative che rientrino fra le attività industriali di cui all'accluso elenco. Tali attività sono indicate con riferimento alla classificazione ISTAT del 1971, salvo che quelle concernenti l'industria elettronica.

3. Restano ammesse alla maggiorazione di cui sopra le iniziative riguardanti gli altri settori industriali non compresi nell'elenco anzidetto (esclusi peraltro quelli di cui al punto 3 della delibera CIPE del 31 maggio 1977), quando concorrano al conseguimento degli obiettivi previsti dai progetti speciali per le zone interne.

Roma, addì 25 settembre 1980

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

ELENCO DEI SETTORI INDUSTRIALI PER I QUALI SI RICONOSCE LA MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELL'ART. 69, QUARTO COMMA, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUGLI INTERVENTI NEL MEZZOGIORNO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 MARZO 1978, n. 218.

A) Estrazione di minerali metalliferi.

B) Estrazione di combustibili solidi.

C) Estrazione di altri minerali non metalliferi, ossia:

produzione di sale marino (saline) e di evaporazione;
estrazione e ricerche di salgemma;
estrazione e ricerche di sali di potassio e minarali fosfatici;
estrazione di zolfo;
estrazione di pirite;
estrazione di dolomite;
estrazione e ricerche di minerali non metalliferi per l'edilizia e per l'industria delle ceramiche e refrattari;
estrazione e ricerche di minerali non metalliferi per industrie varie (industrie tessili, della concia, elettrotecniche, chimiche, della carta, ecc.).

D) Industria conserviera, sempre che si tratti di iniziative che prevedano l'impiego di tecnologie avanzate e limitatamente ai seguenti comparti:

lavorazione e conservazione delle carni;
lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca;
conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi ed altri prodotti, salvo la lavorazione del pomodoro;
produzione di estratti e dati alimentari e di alimenti dietetici, nonché di alimenti precucinati o precotti.

E) Industria casearia, limitatamente alla trasformazione del latte.

F) Industrie alimentari varie, limitatamente alla produzione di mangimi.

G) Industria laniera, limitatamente alla tessitura della lana, pura o mista ad altre fibre.

H) Industria della produzione di manufatti e maglia.

I) Altre industrie tessili, limitatamente ai seguenti comparti:

produzione di tappeti e moquettes di qualsiasi tipo di fibra;
produzione di linoleum e di tele cerate;
produzione di nastri, tessuti ed articoli elastici;
tintura, candeggio, stampa, appretto e finitura di qualsiasi tessile.

J) Industria del vestiario, abbigliamento, arredamento ed affini, limitatamente ai seguenti comparti:

confezione di vestiario in serie limitatamente alle confezioni sportive e « tempo libero »;
confezione di biancheria per la casa (comprese le coperte e le tende).

K) Industria del legno limitatamente ai seguenti comparti:

produzione di compensati e simili, di tranciati e di pannelli fibrolegnosi e truciolati;
falegnameria industriale per l'edilizia; elementi prefabbricati in legno.

L) Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno limitatamente al seguente comparto:

costruzione di mobili e di arredamenti in legno e vimini.

M) Industrie metallurgiche, limitatamente ai seguenti comparti:

produzione di pezzi di acciaio fucinati e stampati a caldo;
stampatura e imbutitura a caldo di lamiere di acciaio;
produzione di lamiere rivestite;
laminazione a caldo e a freddo;
seconde lavorazioni siderurgiche (trafilatura, rettifica, pelatura per barre e/o rotoli, tondelli in acciaio per monetazione, derivanti della vergella).

N) Fonderie di 2ª fusione.

O) Industria della costruzione di carpenteria metallica, mobili e arredi metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici, limitatamente ai seguenti comparti:

costruzione di mobili ed arredi metallici;
costruzione di forni non elettrici a combustione e apparecchi termici per uso industriale;
costruzione di caldaie e serbatoi;
costruzione di apparecchi termici non elettrici per uso domestico e per convivenze (compresi cucine, fornelli e stufe non elettriche);
costruzione di apparecchiature per lavanderie e stirerie.

P) Industria della costruzione di macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi di sollevamento e trasporto.

Q) Industria della costruzione di macchine utensili e di utensileria per macchine.

R) Industria della costruzione di macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria; pompe, compressori, valvolame e simili.

S) Industria della costruzione di minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame; arte da fuoco e loro munizioni.

T) Industria meccanica di precisione e affini.

U) Industria della costruzione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini, limitatamente ai seguenti comparti (con esclusione dell'elettronica civile):

costruzione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico per impianti;
costruzione di materiale elettrico per mezzi di locomozione terrestri, marittimi ed aerei;
costruzione di altro materiale elettrico per l'industria;
costruzione di strumenti di misura elettrica e di apparecchiature elettromedicali;
telecomunicazione in tecnica elettronica;
componentistica;
informatica (intesa come produzione di elaboratori piccoli, medi e grandi);
produzione di macchine elettroniche per ufficio e sistemi per l'automazione;
costruzione di strumenti, apparati e sistemi elettronici per il controllo di impianti e processi industriali, militari e biomedicali;
produzione di materiale elettrico di illuminazione, valvole termoioniche e cellule fotoelettriche;
produzione di cavi, conduttori elettrici isolati ed accessori;
produzione di materiali dielettrici.

V) Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche varie, limitatamente al seguente comparto:

trattamenti superficiali ed elettrogalvanici dei metalli.

W) Industrie della costruzione di mezzi di trasporto e lavorazioni affini esclusi il comparto della costruzione di materiale rotabile ferrotranviario e filoviario ed il comparto dei cantieri navali per costruzioni metalliche e per demolizione.

X) Industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi limitatamente ai seguenti comparti:

produzione di prodotti finiti abrasivi;
lavorazione di pietre dure e preziose per gioielleria e per uso industriale.

Y) Industria per la produzione dei prodotti chimici di base limitatamente ai seguenti comparti:

produzione di pigmenti inorganici;
produzione di colori organici sintetici e relativi prodotti intermedi.

Z) Industria per la produzione di prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura (esclusi i fertilizzanti).

AB) Industria per la produzione di prodotti farmaceutici.

AC) Industria per la produzione di prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale.

AD) Industria della gomma, limitatamente ai seguenti comparti:

produzione di articoli di gomma e di rigenerato di gomma;
ricostruzione di pneumatici.

AE) Industrie dei prodotti delle materie plastiche, limitatamente ai seguenti comparti:

produzione di manufatti, accessori ed articoli tecnici per prodotti dell'industria manifatturiera;

produzione di manufatti ed articoli per l'edilizia;
produzione di barche, scafi ed articoli sportivi;
produzione di articoli vari, non altrove classificati.

AF) Industrie manufatturiere varie, limitatamente ai seguenti comparti:

costruzione di strumenti musicali;
costruzione di giocattoli e di parti di giocattoli di qualsiasi tipo;
costruzione di armature per occhiali di qualsiasi tipo;
montatura in serie occhiali comuni;
fabbricazione di monete, medaglie, oreficeria, argenteria e affini.

(9591)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune de L'Aquila

Con decreto 31 luglio 1980, n. 1464, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno residuo del fosso « Colle Dritto » segnato nel catasto del comune de L'Aquila al foglio n. 63 confinante con i mappali 100 e 106 della superficie di mq 313,40 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 3 dicembre 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale de L'Aquila, estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

(9603)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Gussola

Con decreto 29 luglio 1980, n. 995, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei terreni alluvionati del fiume Po, segnati in parte nel N.C.T.R. di Gussola (Cremona) al foglio n. 27 particelle 13 (Ha 2.62.20) e 165 (Ha 0.70.50), in parte nel N.C.T.R. di Martignana Po, al foglio n. 15 particelle 31 (Ha 15.95.60) e 33 (Ha 0.34.50); ed in parte non censiti perché costituiti da ex alveo del Colatore Riolo nel tratto confinante con la predetta particella 31 del foglio n. 15 di Martignana Po, (Ha 0.94.00), della superficie complessiva di Ha 20.56.80, ed indicati nella planimetria rilasciata il 29 settembre 1979 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(9604)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Marostica

Con decreto 29 luglio 1980, n. 1115, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno in comune di Marostica (Vicenza) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 15 mappale 312, della superficie di mq 170, ed indicato nella planimetria rilasciata il 5 settembre 1979, in scala 1:2000 dell'ufficio tecnico erariale di Vicenza, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(9605)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Sarzana

Con decreto 29 luglio 1980, n. 1116, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno emerso dall'alveo del torrente Calcandola in comune di Sarzana (La Spezia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 12, mappale 155, della superficie di mq 2110 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 14 gennaio 1980 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia, con allegato estratto catastale 19 luglio 1979, che fanno parte integrante del citato decreto.

(9601)

CONCORSI ED ESAMI

CAMERA DEI DEPUTATI

Concorso pubblico, per esami, a due posti di impiegato del secondo livello funzionale-retributivo con la qualifica di collaboratore e con mansioni di disegnatore.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione dell'ufficio di presidenza adottata nella riunione dell'8 ottobre 1980;
Vista la deliberazione del collegio dei deputati questori del 2 ottobre 1980;
Visti gli articoli 2, 3, 27, 31, 33, 34 e 35 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di impiegato del secondo livello funzionale-retributivo della Camera dei deputati con la qualifica di collaboratore tecnico e con mansioni di disegnatore.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 35, salvo le maggiorazioni di legge. L'età dei candidati non potrà, comunque, superare i 40 anni, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato. Le limitazioni riguardanti l'età non si applicano ai dipendenti della Camera;
3) licenza di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
4) buona condotta;
5) idoneità fisica all'impiego.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza a parità di punteggio agli effetti della nomina debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 2.000, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al segretario generale della Camera, devono pervenire alla Camera entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata espresso con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non si terrà conto, comunque, delle domande che, anche se inoltrate in tempo utile, pervengano quarantacinque giorni dopo la pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) le generalità e la residenza;
2) la data e il luogo di nascita. L'aspirante che abbia superato i 35 anni è tenuto ad indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) se abbia riportato condanne penali, nonché se siano stati applicati nei suoi confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale, precisando, in caso affermativo, gli estremi del provvedimento di condanna o di applicazione dell'amnistia o del perdono e il titolo del reato;
6) se abbia procedimenti penali pendenti a suo carico, indicando, in caso affermativo, gli estremi del procedimento e il titolo del reato;
7) di essere di sana costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio (specificando le invalidità e le infermità da cui sia eventualmente affetto);

8) il titolo di studio posseduto, indicando presso quale istituto e in quale data lo abbia conseguito;

9) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) gli eventuali servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria;

12) in quali lingue straniere intenda eventualmente sostenere la prova facoltativa di cui al successivo art. 5;

13) gli estremi del documento di identità di cui è provvisto (ove l'aspirante non sia in possesso di tale documento, alla domanda dovrà essere allegata una fotografia autenticata nelle forme di legge).

L'aspirante deve altresì indicare l'indirizzo al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso nonché un recapito telefonico, ove posseduto.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (*Gazzetta Ufficiale* n. 23, del 27 gennaio 1968).

Le domande che non contengano tutte le indicazioni previste dai commi precedenti non saranno ritenute valide ai fini dell'ammissione al concorso.

Art. 4.

Gli esami consistono in prove scritte, di cui una culturale e due tecniche, e in prove orali.

La prova scritta culturale consiste nello svolgimento di un tema su nozioni di ordinamento costituzionale, compreso il regolamento della Camera. Il tempo a disposizione per tale prova sarà di tre ore.

Le prove scritte tecniche consistono:

a) nel rilievo di ambienti, di elementi architettonici o di elementi di arredo, fisso o mobile, con traduzione grafica di piante, sezioni, prospetti e particolari costruttivi al vero, nel tempo massimo di quattro ore;

b) nella traduzione grafica di uno schema tecnologico relativo ad impianti di condizionamento, di riscaldamento o elettrici, nel tempo massimo di quattro ore.

I candidati che nelle prove scritte, culturale e tecniche, avranno conseguito un punteggio medio non inferiore a 21/30 con non meno di 18/30 nella prova culturale e non meno di 21/30 in ciascuna delle prove tecniche, saranno ammessi alle prove orali.

Le prove orali consistono in un colloquio vertente sulle materie delle prove scritte, culturale e tecniche, nonché sull'organizzazione amministrativa interna della Camera e su nozioni di storia italiana dal 1870 ad oggi.

Saranno considerati idonei i candidati che nelle prove orali conseguiranno un punteggio medio non inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

Il punteggio finale risulterà dalla media delle medie dei voti conseguiti nelle prove scritte e nelle prove orali e sarà espresso in trentesimi con idoneità a 21/30.

I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione al concorso di essere sottoposti a prove orali in una o più lingue straniere.

In aggiunta al punteggio finale sarà valutato il risultato delle prove orali facoltative in lingue straniere fino ad un massimo di trenta centesimi di punto (0,10 al massimo per ciascuna lingua).

Art. 5.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto. Essa potrà aggregarsi membri esperti per le prove tecniche e di lingue straniere.

La commissione ammetterà i candidati al concorso, disporrà le prove d'esame, deciderà sull'ammissione dei concorrenti alle prove scritte culturali e tecniche e alle prove orali; stabilirà la graduatoria finale dei candidati.

Nella formazione definitiva della graduatoria costituirà titolo di preferenza, a parità di punti, l'appartenenza del vincitore o dell'idoneo al personale della Camera dei deputati; in ogni caso saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblico impiego.

Art. 6.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma.

I candidati che non avranno ricevuto da parte della commissione esaminatrice alcuna comunicazione di esclusione dal concorso, prima della data fissata per le prove scritte, dovranno presentarsi per sostenere le prove stesse, senza alcun preavviso o invito, all'ora, nel giorno e nella sede che saranno indicati nella Gazzetta Ufficiale *del 12 dicembre 1980 muniti del documento di identità indicato nella domanda.*

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori del concorso riceveranno apposito avviso e saranno sottoposti a visita medica, al fine di accertarne la sana costituzione fisica nonché l'assenza di difetti o imperfezioni che possano influire sul servizio.

I vincitori dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data di immissione in servizio e sotto pena di decadenza, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e, ove occorra, debitamente vidimati e legalizzati ai sensi di legge:

1) certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune ove l'aspirante ha abituale residenza;

4) certificato del godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato dei carichi pendenti;

7) titolo di studio in originale ovvero copia autenticata di esso o certificato sostitutivo a tutti gli effetti.

I documenti indicati ai punti 2), 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di immissione in servizio.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato sono esentati dalla presentazione dei documenti fino al numero 6) compreso.

I vincitori chiamati in servizio saranno sottoposti ad un periodo di prova della durata di un anno, prorogabile di un altro anno, e saranno collocati in ruolo se avranno superato la prova stessa.

Durante il periodo di prova avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno dello stesso trattamento economico iniziale.

Al termine del periodo di prova il Presidente della Camera delibererà sulla conferma in ruolo. In caso di mancata conferma il licenziato avrà diritto ad una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova, ovvero a quattro mensilità se il periodo di prova sia stato prorogato. In caso di conferma il periodo di prova sarà valido a tutti gli effetti.

Il regolamento dei servizi e del personale, che detta norme per lo stato giuridico ed economico dei dipendenti della Camera dei deputati, è ostensibile presso il servizio del personale della Camera dei deputati.

Roma, addì 22 ottobre 1980

Il Presidente: JOTTI

Il segretario generale: LONGI

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 2.000)

Al signor Segretario generale della Camera dei deputati - Piazza Montecitorio - 00186 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . .
(cognome e nome)
(provincia di . . . . .) il . . . . . (*a*) e residente in . . . . (provincia di . . . . .), via . . . . n. . . . (c.a.p. . . .), chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due (2) posti di impiegato del secondo livello funzionale-retributivo della Camera dei deputati con la qualifica di collaboratore tecnico con mansioni di disegnatore.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

3) non ha riportato condanne penali (*b*);

4) non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (*c*) ;

5) è di sana costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio (*d*);

6) è in possesso del seguente titolo di studio . . . ., conseguito presso . . . . . ., in data . . . .;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la propria posizione è la seguente . . . . (*e*);

8) non ha prestato servizio come dipendente presso pubbliche amministrazioni (*f*);

9) non è stato destituito o dispensato da una pubblica amministrazione, nè è mai decaduto da altro impiego statale (*g*);

10) ai fini della preferenza a parità di punteggio nella formazione della graduatoria è in possesso dei seguenti titoli . .;

11) intende sostenere la prova facoltativa orale nelle seguenti lingue straniere . . .;

12) è fornito del seguente documento di identità (indicare il tipo ed il numero del documento) (*h*);

Il sottoscritto desidera che ogni eventuale comunicazione sia inviata presso il seguente indirizzo:
(indicare l'esatto numero di codice di avviamento postale e, ove posseduto, un recapito telefonico).

Data, ...

Firma . . . (*i*)

(*a*) Nel caso che siano superati i 35 anni di età, indicare in base a quale titolo, ai sensi delle vigenti disposizioni, si ha diritto alla elevazione del limite massimo d'età.

(*b*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati applicati nei propri confronti provvedimenti di amnistia o perdono giudiziale), precisando gli estremi del provvedimento di condanna (o di applicazione dell'amnistia o del perdono) e il titolo del reato.

(*c*) In caso contrario, indicare gli estremi del procedimento e il titolo del reato.

(*d*) Specificare le invalidità e le infermità da cui si sia eventualmente affetti.

(*e*) Dichiarare, secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; oppure: di essere attualmente in servizio militare presso . ., oppure: di non aver prestato servizio militare per il seguente motivo: . . .

(*f*) In caso contrario, dichiarare: presta servizio presso l'amministrazione . ., presso la quale è stato assunto il . ., con la qualifica di . . . ., ovvero: ha prestato servizio presso l'amministrazione . . . dal . . al ., con la qualifica di (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(*g*) In caso contrario, indicare le cause della destituzione; della dispensa o della decadenza.

(*h*) Nel caso in cui non si possegga un documento di identità, dichiarare: si allega una fotografia autenticata nelle forme di legge.

(*i*) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la domanda, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o autorità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(9749)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per il conferimento di undici posti di assistente di polizia.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, del mese di marzo 1979, pubblicato il 21 aprile 1980, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per il conferimento di undici posti di assistente di polizia in prova, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1978, registro n. 3 Interno, foglio n. 25, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 18 febbraio 1978.

(9736)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per il conferimento di centocinquanta posti di commissario di pubblica sicurezza.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, del mese di ottobre 1979, pubblicato il 16 giugno 1980, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per il conferimento di centocinquanta posti di commissario di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 12 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978, registro n. 17 Interno, foglio n. 203, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 29 settembre 1978.

(9737)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per il conferimento di centoventi posti di commissario di pubblica sicurezza.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, del mese di settembre 1978, pubblicato il 16 febbraio 1979, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per il conferimento di centoventi posti di commissario di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 25 gennaio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1978, registro n. 3 Interno, foglio n. 25, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 30 gennaio 1978.

(9738)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di manovale (prima categoria - operatore comune) per le esigenze del compartimento di Trieste, con assegnazione degli assumendi agli impianti della linea Udine-Tarvisio.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a cinque posti nel profilo professionale di manovale in prova (prima categoria - operatore comune) per le esigenze del compartimento di Trieste, con assegnazione degli assumendi agli impianti della linea Udine-Tarvisio, indetto con decreto ministeriale 5 marzo 1980, n. 571 registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1980, registro n. 2 Trasporti, foglio n. 119, avrà luogo in Trieste alle ore 7,30 del giorno 16 novembre 1980 nella sede appresso indicata: liceo scientifico « G. Oberdan », via Paolo Veronese, 1.

(9684)

OSPEDALE « D. COTUGNO » DI BARI

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bari.

(3646/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di tisiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di tisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bari.

(3647/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIACENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, **a:**

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare, aggregato al servizio di radiologia e terapia fisica;
un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Nella domanda gli aspiranti ai posti di aiuto devono dichiarare la loro disponibilità ad operare anche in altri enti ospedalieri o strutture sanitarie del territorio nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla seconda ripartizione amministrativa, ufficio personale, dell'ente in Piacenza.

(3594/S)

OSPEDALE CIVILE DI DEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;
un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Demonte (Cuneo).

(3595/S)

OSPEDALE CIVICO DI CODOGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente otorinolaringoiatria;
un posto di assistente del servizio di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia;
due posti di assistente del servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso, individuati quali posti di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Codogno (Milano).

(3591/S)

OSPEDALE CIVILE « SANTA CROCE » DI CUNEO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale;
tre posti di assistente della seconda divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(3597/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di dermatologia;
un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(3598/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI IN FIORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di radiologia;
un posto di primario e un posto di aiuto di chirurgia;
un posto di aiuto di medicina;
un posto di aiuto di anestesia;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di cardiologia;
un posto di assistente di neonatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni in Fiore (Cosenza).

(3596/S)

OSPEDALE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorso ad un posto di primario di dermatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di dermatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(3583/S)

FONDAZIONE PIEMONTESE INDUSTRIALE ED OPERAIA PER LA LOTTA CONTRO LA TUBERCOLOSI DI TORINO

Concorso a due posti di assistente medico tisiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente medico tisiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Torino.

(3588/S)

OSPEDALI DI SORESINA E CASTELLEONE

Concorso a due posti di assistente di lungodegenza riabilitativa

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di lungodegenza riabilitativa.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

E' richiesto il tirocinio pratico ospedaliero nella disciplina « medicina generale ».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Soresina (Cremona).

(3599/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 dicembre 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Soresina (Cremona).

(3600/S)

OSPEDALE « S. ANDREA » DI VERCELLI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vercelli.

(3587/S)

OSPEDALE « E. MORELLI » DI REGGIO CALABRIA

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Reggio Calabria.

(3584/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorso ad un posto di assistente oculista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente oculista (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(3585/S)

OSPEDALE MAGGIORE « S. GIOVANNI BATTISTA » E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale per le sedi torinesi dell'ente.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(3586/S)

OSPEDALE « NEFETTI » DI S. SOFIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Sofia (Forlì).

(3593/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Ospedale civile:

due posti di assistente di cardiologia;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(3589/S)

REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE « ALTO CHIASCIO », IN GUBBIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per il presidio ospedaliero di Gubbio, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'ente in Gubbio (Perugia).

(3616/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina nucleare;

un posto di assistente di odontostomatologia;

due posti di assistente di medicina legale e delle assicurazioni.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(3617/S)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802940)